

RICHIESTA DI LOCAZIONE FINANZIARIA (Mod. LEAS. 01/15)
La presente assume il valore formale di accettazione scritta da parte di Consel SpA

DATI DELL'UTILIZZATORE

| | | | |
|---|--|-----------------|----------------------|
| Denominazione | | | |
| Luogo costituzione | | Prov. | Data di costituzione |
| Indirizzo sede legale | | CAP | Località |
| Telefono | | Fax | E-mail |
| Partita IVA | | | |
| Cognome e Nome del Legale Rappresentante / Titolare / Privato | | | |
| Luogo di nascita | | Data di nascita | Codice Fiscale |
| Documento di identificazione | | Numero | Rilasciato da |
| | | | Data rilascio |

DATI DEL COOBLIGATO

| | | | |
|---|--|-----------------|-------------------|
| Denominazione | | | |
| Luogo costituzione | | Prov. | Data costituzione |
| Indirizzo sede legale | | CAP | Località |
| Telefono | | Fax | E-mail |
| Partita IVA | | | |
| Cognome e Nome del Legale Rappresentante / Titolare / Privato | | | |
| Luogo di nascita | | Data di nascita | Codice Fiscale |
| Documento di identificazione | | Numero | Rilasciato da |
| | | | Data rilascio |

DATI DEL FORNITORE

| | | | |
|-------------------------|--|-----|----------|
| Ragione Sociale / Ditta | | | Sesso |
| Indirizzo sede legale | | CAP | Località |
| Telefono | | Fax | E-mail |
| | | | Prov. |

DOCUMENTO DI SINTESI: CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|-----------------------------|---|---------------------------|---|--|--|-------|----------------------------------|--|
| DESCRIZIONE BENE: Marca / Modello | | | | | | | | | | | | | |
| Cilindrata | | Anno prima immatricolazione | | | N. Targa | | N. Telaio | | | | | | |
| Prezzo lordo € | | Quota esente € | | | IVA € | | Prezzo netto € | | | | | | |
| Importo finanziato € | | + IVA | | | Codice tabella | | Assicurazione | | | | | | |
| Canone iniziale € | | + IVA | | | Spese di gestione pratica € | | + IVA | | | Importo da corrispondere a perfezionam. contratto € | | | |
| Nr. Canoni successivi | | Ciascuno di importo € | | | + IVA | | A partire dal | | | .mo giorno successivo alla data di consegna del bene | | | |
| Importo € | | + IVA | | | Da canone Nr. | | a canone Nr. | | Importo € | | + IVA | | |
| | | | | | Da canone Nr. | | a canone Nr. | | Importo € | | + IVA | | |
| Corrispettivo totale della locazione finanziaria € | | + IVA | | | Durata del contratto (mesi) | | | A partire dalla data di consegna del bene | | | | | |
| Prezzo applicato nel caso di opzione di riscatto € | | + IVA | | | Pari al | | % dell'importo finanziato | | Data prevista: il 1° giorno successivo alla scadenza del | | | .mo mese dalla consegna del bene | |
| Contratto indicizzato: | | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | | Parametro di indicizzazione (Art. 10 cond. generali) | | | | | | Tasso storico di riferimento | | % | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Tasso leasing | | % | | <input checked="" type="checkbox"/> TAN | | % | | <input checked="" type="checkbox"/> TAEG | | % | | | |
| Garanzie richieste: <input type="checkbox"/> Fideiussione <input type="checkbox"/> Fideiussione bancaria <input type="checkbox"/> Patto di riacquisto fidejussorio <input type="checkbox"/> Patto di riacquisto su valore riscatto <input type="checkbox"/> Impegno di subentro <input type="checkbox"/> Pegno titoli | | | | | | | | | | | | | |

DATI PER RIMBORSO CANONI Il corrispettivo del Leasing nonché le quote relative ai servizi (se specificate nella richiesta), sarà rimborsato mediante modalità di pagamento RID o bonifico bancario

| | |
|-----------|-----------------------|
| COD. IBAN | Banca/Ufficio postale |
|-----------|-----------------------|

Mandato per addebito diretto SEPA La sottoscrizione del presente mandato comporta (A) l'autorizzazione a Consel SpA a richiedere alla banca sopra indicata l'addebito del suo conto e (B) l'autorizzazione alla banca sopra indicata di procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni impartite da Consel SpA.

L'addebito avrà carattere ricorrente e avverrà in applicazione delle condizioni previste nel documento riportante la Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori, frontespizio del contratto, allegato al presente mandato.

Il debitore acconsente che Consel SpA richieda l'addebito del suo conto senza ulteriori notifiche preliminari.

Il debitore ha diritto di ottenere il rimborso dalla propria Banca secondo gli accordi ed alle condizioni che regolano il rapporto con quest'ultima. Se del caso, il rimborso deve essere richiesto nel termine di 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto.

FIRMA DELL'UTILIZZATORE _____

Consenso al trattamento dei dati personali (Art.13 Dlgs 30 Giugno 2003 n.196) in favore di CONSEL S.p.A. Presa visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs n. 196 del 2003 per le finalità e con le modalità ivi illustrate, esprimo nei confronti della società sopra citata, il mio consenso al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili e il consenso alla trasmissione ai Sistemi di Informazione Creditizia.

N.B. L'eventuale firma su "NON CONSENTO" comporta l'impossibilità di svolgere le attività richieste per la conclusione e l'esecuzione del contratto.

CONSENSO UTILIZZATORE NON CONSENSO UTILIZZATORE CONSENSO COOBLIGATO NON CONSENSO COOBLIGATO

Consenso per informazioni commerciali e attività promozionali. Presa visione dell'informativa resa ai sensi dell'art.13 del D. Lgs n. 196 del 2003 consento che i miei dati anagrafici siano utilizzati da Consel S.p.A. e/o comunicati a Società del Gruppo Banca Sella e Società terze per finalità promozionali, di marketing o commerciali, compreso l'invio di materiale illustrativo e pubblicitario, effettuate attraverso lettere, telefono, sms, e-mail o altri sistemi automatici di comunicazione.

CONSENSO UTILIZZATORE NON CONSENSO UTILIZZATORE CONSENSO COOBLIGATO NON CONSENSO COOBLIGATO

Il sottoscritto incaricato dell'identificazione ai sensi del D.lgs. 231/2007 dichiara, sotto la propria responsabilità:

- che le informazioni sulla natura e sulla scopo dell'operazione e le sottoscrizioni apposte sulla presente richiesta sono vere ed autentiche;
- che i dati identificativi dell'utilizzatore, dell'eventuale coobbligato, dell'esecutore e del titolare effettivo sono stati riportati esattamente sulla presente richiesta con acquisizione di copia documento identificativo;
- che le sottoscrizioni sono state apposte personalmente dall'utilizzatore e dall'eventuale coobbligato.

Timbro e firma del soggetto incaricato dell'identificazione

Imposta di bollo assoluta in modo virtuale (Aut. Agenzia Entrate, Uff. Territ. Torino 1, n. 5 del 30/9/2011).

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE CHE REGOLANO L'OPERAZIONE

- Spese di incasso canone: euro 4,50 + IVA
- Spese per invio comunicazioni previste dalla Normativa sulla Trasparenza: zero
- Cessione e subentro del contratto: euro 280,00 + IVA
- Spese per conteggio estinzione anticipata del contratto: zero
- Spese estinzione anticipata del contratto: euro 200,00 + IVA
- Variazione della domiciliazione bancaria dei pagamenti periodici: zero
- Gestione variazioni anagrafiche dell'Utilizzatore: zero
- Copia fattura conforme: zero
- Spese per invio copia conforme di documento: zero
- Emissione dichiarazione liberatoria: zero
- Dichiarazione/delega/procura rilasciata: zero
- Spese per esercizio del diritto d'opzione di riscatto dei beni: euro 200,00 + IVA
- Spese per gestione ed inoltro contravvenzioni e pedaggi impagati: euro 15,00 + IVA
- Spese per pagamento tassa di proprietà (e oneri ricorrenti): euro 10,00 + IVA per scadenza
- Spese per nulla osta e variazione compagnia assicurativa: zero
- Spese per pagamento premio assicurativo per conto dell'Utilizzatore: zero
- Spese gestione furti, sinistri assicurativi e sequestri: euro 230,00 + IVA
- Interessi di mora: calcolati aggiungendo 2,1 punti percentuali ai tassi di interesse effettivi globali medi, differenziati per categoria di operazione di finanziamento (Prestiti personali, Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio, Leasing, Credito Finalizzato all'acquisto rateale e Credito revolving) e per classe di importo, rilevati trimestralmente dal Ministero dell'Economia e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, aumentando i relativi risultati di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali
- Penale per ritardo nei pagamenti: la Società, in caso di ritardi nei pagamenti che comportino interventi da parte di personale proprio e/o di incaricati esterni, applicherà una penale a carico del Cliente quantificata nella misura massima del 30% degli importi insoluti
- Penale per risoluzione del contratto: importo pari al capitale residuo
- Riammissione da risoluzione del contratto e da Decadenza da Beneficio del Termine: zero
- Eventuali spese legali: secondo le tariffe legali vigenti
- Spese per prestazione di garanzia (comprese le iscrizioni e le cancellazioni di ipoteca): sono a carico del Cliente in base alla vigente normativa fiscale ed alle tariffe di agenzia
- Penale di Decadenza dal Beneficio del Termine: 8% capitale residuo più un rimborso spese di recupero in misura non superiore al 30% degli importi insoluti oltre ad una penale non superiore a 250 euro; attualizzazione dei canoni a scadere al tasso Euribor tre mesi per la valuta in vigore al momento della stipula del contratto
- Mancata restituzione dei beni: indennità euro 750,00 + IVA e a maggiorazione delle spese sostenute
- Duplicato carta di circolazione: euro 50,00 + IVA
- Spese voltura esenzione IPT: euro 225,00 + IVA
- Anticipazioni e Diritti PRA MCTC STA: euro 284,00 + IVA oltre IPT
- Spese prolungamento: euro 200,00 + IVA
- Spese recupero, trasporto, deposito e custodia veicolo: euro 500,00 + IVA. Tali spese si intendono al netto dei costi vivi sostenuti da Consel S.p.A., che verranno fatturati separatamente, comprensivi di IVA
- Spese peritali: massimo euro 200,00 + IVA per ogni perizia eseguita
- Rinnovo iscrizione PRA: euro 100,00 + IVA
- Cambio destinazione d'uso: euro 100,00 + IVA
- Atto vendita a tutela venditore: euro 396,66 + IVA
- Spese deposito querela: euro 1.750,00 + IVA
- Spese chiusura contratto: euro 200,00 + IVA
- Oneri fiscali:
 - imposta di bollo sul contratto: euro 16,00 (addebitata sul primo canone)
 - imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche alla clientela: euro 2,00
 - imposta di bollo sui conguagli di indicizzazione: euro 2,00

Io sottoscritto affermo che quanto sopra dichiarato allo scopo di ottenere da Consel SpA la locazione finanziaria corrisponde a verità e dichiaro di non avere mai subito protesti, procedure esecutive o azioni legali in genere; **dichiaro inoltre di avere ritirato copia del modulo compilato in ogni sua parte (art. 21 della Legge 142/92 e art. 117 del Testo Unico Bancario) e prendo atto ed accetto che il Documento di Sintesi è contenuto nella prima pagina del modulo stesso.**

X FIRMA DELL'UTILIZZATORE

X FIRMA DEL COOBLIGATO

Io sottoscritto dichiaro di avere letto e di accettare integralmente le condizioni sopra riportate ed in particolare, anche per gli effetti dell'articolo 1341 C.C., 2° comma, di approvare espressamente l'art.2 (Consegna),3 (Mancata o ritardata consegna),5 (Canone della locazione finanziaria, prezzo di riscatto e pagamenti),6 (Ritardo nei pagamenti),7 (Assicurazione e sinistri),8 (Scadenza della locazione finanziaria e riconsegna beni),9 (Opzione di riscatto),10 (Indicizzazione-adeguamento),11 (Perdita totale dei beni),12 (Obblighi dell'Utilizzatore), 14 (Esonero da responsabilità),15 (Cessione del contratto),16 (Decadenza del beneficio del termine e clausola risolutiva),17 (Effetti della risoluzione anticipata del contratto), 20 (Modifica unilaterale delle condizioni), 22 (Legge applicabile e Foro convenzionale), 23 (Comunicazioni all'Utilizzatore e elezione di domicilio).

Io sottoscritto dichiaro inoltre che mi è stata consegnata:

- copia del Documento generale denominato "Principali diritti del cliente";
- copia del Foglio Informativo;
- copia dell'Informativa relativa al "Codice di deontologia" (G.U.n.300 del 24/12/2004);
- copia della richiesta di locazione finanziaria;
- copia del documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) previsti dalla legge 108/1996 (c.d. "legge antiusura").

X FIRMA DELL'UTILIZZATORE

X FIRMA DEL COOBLIGATO

QUESTIONARIO AI SENSI DEL D.LGS. 21/11/2007 N. 231 - NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO Al fine di adempiere agli obblighi in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo, dichiaro:

UTILIZZATORE

di ESSERE **NON ESSERE** il titolare effettivo.

di ESSERE **NON ESSERE** persona politicamente esposta.

Qualora abbia dichiarato di non essere il Titolare effettivo, La invitiamo a indicare di seguito le generalità complete del Titolare effettivo, allegando il documento di identificazione dello stesso:

Cognome e Nome Codice fiscale

nato a Prov. in data

COOBLIGATO

di ESSERE **NON ESSERE** persona politicamente esposta.

Luogo

Data

CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA

Noi sottoscritti (in seguito denominati Utilizzatore) dichiariamo la nostra disponibilità a concludere con Voi CONSEL SpA (in seguito denominata Concedente) il contratto di locazione finanziaria, in conformità alla domanda presentata in precedenza. Il contratto si riterrà concluso con l'acquisto, da parte della Concedente, del veicolo descritto nella prima pagina del contratto, o con l'erogazione, anche parziale, della somma richiesta al Fornitore o all'Utilizzatore. L'acquisto o l'erogazione costituiscono a tutti gli effetti accettazione della domanda di locazione.

PREMESSE

- 1) L'oggetto sociale della Concedente include anche l'attività di locazione finanziaria (leasing) di beni.
- 2) Il contratto di locazione finanziaria prevede la concessione in utilizzo dei beni acquistati o fatti costruire direttamente dalla Concedente su scelta, progetto e specifica indicazione dell'Utilizzatore, che se ne assume tutti i rischi; l'Utilizzatore può divenire proprietario di tali beni al termine del contratto, riscattandoli con il pagamento di un prezzo prestabilito.
- 3) L'Utilizzatore ha scelto i beni (caratteristiche e condizioni di funzionamento) e il Fornitore indicati nella prima pagina del contratto, e ha determinato direttamente con il Fornitore il prezzo, i tempi e le modalità di fornitura e di consegna dei beni. I beni scelti per la locazione finanziaria corrispondono alle esigenze dell'Utilizzatore e sono idonei allo svolgimento della sua attività.
- 4) L'Utilizzatore ha presentato domanda alla Concedente per ottenere in locazione finanziaria i beni nello stato di fatto e d'uso in cui si trovano, con le modalità ed alle condizioni del contratto firmato. L'Utilizzatore si assume tutti i rischi relativi ai beni, anche i rischi derivanti da caso fortuito, forza maggiore o fatto di terzi, siano essi assicurati o no.
- 5) L'Utilizzatore ha presentato alla Concedente la propria situazione amministrativa, economica, finanziaria, patrimoniale e giuridica; la Concedente ha effettuato gli opportuni accertamenti e, in considerazione della situazione dell'Utilizzatore, ha deciso di acquisire i beni richiesti, al prezzo concordato tra Utilizzatore e Fornitore, al solo scopo di concederli in locazione finanziaria all'Utilizzatore; le condizioni e le modalità sono quelle firmate nel contratto;
- 6) L'Utilizzatore esonera la Concedente da ogni responsabilità relativa ai beni per quanto riguarda i rapporti con i Fornitori e con i Terzi.
- 7) Se la locazione ha per oggetto beni sottoposti alla disciplina antinfortunistica, il contratto sarà perfezionato, all'atto della firma del verbale di ricevimento e constatazione dei beni, soltanto se il fornitore produce in doppio originale i documenti previsti dalla legge.

CONDIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto del contratto

La Concedente acquisterà i beni descritti nella prima pagina del contratto con il solo scopo di concederli in locazione finanziaria all'Utilizzatore che li accetta per sé, per gli eredi e per gli aventi causa, anche a titolo particolare.

Articolo 2 – Consegna

Norme generali

Il Fornitore consegnerà i beni oggetto del contratto direttamente all'Utilizzatore, salvo non sia diversamente previsto, sulla base di quanto concordato per le modalità e i termini della consegna. Il Fornitore curerà tutti gli adempimenti relativi alla consegna, a spese dell'Utilizzatore. La Concedente non assume alcuna responsabilità per il mancato o tardivo adempimento dell'accordo tra Fornitore e Utilizzatore.

L'Utilizzatore ha l'obbligo di prendere in consegna il bene sin dal momento in cui gli è concesso dal Fornitore. L'Utilizzatore a seguito della consegna:

- rilascia una dichiarazione di regolare ricevimento dei beni previsti dal contratto;
- verifica la loro completa funzionalità, l'inesistenza di vizi che li rendano non idonei al pieno utilizzo o non conformi all'ordine d'acquisto, la loro idoneità e conformità alle normative antinfortunistica e antinquinamento;
- redige e firma insieme al Fornitore apposita dichiarazione di ricevimento e constatazione (verbale di consegna). L'Utilizzatore, con la firma della dichiarazione si assume consapevolmente il rischio di eventuale mancata successiva consegna; gli effetti del contratto decorreranno dal ricevimento della dichiarazione, con esonero da qualunque responsabilità a carico della Concedente. Nell'ipotesi di mancata consegna il contratto si intende risolto. Il rifiuto di firmare il verbale di consegna del bene da parte dell'Utilizzatore equivale ad accettazione senza alcuna eccezione.

Norme specifiche sulla locazione finanziaria dei veicoli

Il Fornitore consegnerà il veicolo all'Utilizzatore solo dopo aver espletato tutte le pratiche relative all'immatricolazione e targatura presso l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile. L'Utilizzatore esibirà contestualmente le polizze assicurative.

Il Fornitore curerà l'immatricolazione del mezzo a spese dell'Utilizzatore e sotto la responsabilità sua e dell'Utilizzatore. L'Utilizzatore esonera sin d'ora la Concedente da qualsiasi sanzione e responsabilità dovuta al mancato o tardivo svolgimento degli adempimenti previsti per l'immatricolazione e la targatura e, più in generale, alla mancata o tardiva consegna dei documenti di circolazione dei veicoli.

L'Utilizzatore, sotto sua diretta responsabilità, conserva il libretto di circolazione e lo tiene a disposizione sul veicolo durante la circolazione. L'Utilizzatore si impegna a far pervenire il certificato di proprietà alla Concedente e si assume tutti gli oneri relativi all'eventuale riemissione dei documenti dovuta a smarrimento o sottrazione.

Divieto di espatrio dell'autoveicolo

L'autoveicolo oggetto del contratto può circolare esclusivamente in Italia, in Svizzera e negli altri Paesi dell'Unione Europea, munito della relativa carta verde. È pertanto vietata la circolazione dell'autoveicolo in altri Paesi, se non con autorizzazione scritta da parte della Concedente, su richiesta espressa e motivata da parte dell'Utilizzatore. In questi casi l'Utilizzatore si assume ogni responsabilità ed onere connesso sia alla documentazione, sia alla esportazione e alla circolazione all'estero. La Concedente, in caso di violazione del presente divieto, si potrà avvalere della decadenza del beneficio del termine e clausola risolutiva (art. 16 delle presenti Condizioni Generali). Tutte le eventuali spese relative al recupero e rimpatrio dell'autoveicolo saranno a carico dell'Utilizzatore, anche senza canoni insoluiti. L'autorizzazione alla circolazione da parte della Concedente potrà essere negata a suo insindacabile giudizio senza pregiudicare la validità e l'efficacia del contratto.

Articolo 3 – Mancata o ritardata consegna

Se il Fornitore non provvede alla consegna o ritarda nella consegna contrariamente a quanto previsto nell'ordine, il contratto di locazione finanziaria sarà privo di ogni effetto, con completo esonero per la Concedente e obbligo, per l'Utilizzatore, di retrocedere ogni importo nel frattempo liquidato al Fornitore, oltre gli interessi di mora. In ogni caso il Fornitore è responsabile insieme all'Utilizzatore nei confronti della Concedente per tutti i pagamenti effettuati dalla Concedente al Fornitore. L'Utilizzatore potrà esercitare nei confronti del Fornitore a proprio rischio ed a proprie spese tutte le azioni che spettano alla Concedente.

Articolo 4 – Durata

La locazione finanziaria avrà la durata prevista nella prima pagina del contratto a partire dal giorno di in cui l'Utilizzatore firma la dichiarazione di ricevimento e constatazione dei beni (verbale di consegna). Alla scadenza, indicata nella prima pagina del contratto, la locazione finanziaria terminerà, senza bisogno di disdetta.

Articolo 5 – Canone della locazione finanziaria, prezzo di riscatto e pagamenti

Qualsiasi variazione successiva alla stipula del contratto che incida sul costo effettivamente sostenuto dalla Concedente, a qualunque causa dovuta, anche per oscillazioni di cambi o cambiamenti di tassi, diritti doganali ed oneri finanziari comunque legati all'operazione, consentirà alla Concedente di adeguare il canone della locazione finanziaria ed il prezzo di riscatto dei beni indicati nella prima pagina del contratto, anche mediante conguaglio in un'unica soluzione sul solo canone, con impegno dell'Utilizzatore a pagare a semplice richiesta della Concedente. Le variazioni sul costo sostenuto dalla Concedente non costituiscono causa per la risoluzione del contratto da parte dell'Utilizzatore.

L'Utilizzatore si obbliga a pagare alla Concedente, con puntuale rispetto della scadenza e nell'ammontare indicato nella prima pagina del contratto, senza obbligo di preavviso, i canoni di locazione finanziaria, le quote delle spese sostenute dalla Concedente in nome e per conto dell'Utilizzatore e di ogni altra somma dovuta contrattualmente, anche dopo il termine della locazione finanziaria o dopo il riscatto. Qualunque sia la modalità di pagamento scelta dall'Utilizzatore il luogo formale per adempiere al pagamento è sempre il domicilio della Concedente. Se il pagamento dei canoni periodici avviene tramite addebito sul conto dell'Utilizzatore, per mezzo dell'apposita autorizzazione rilasciata dall'Utilizzatore alla Concedente, eventuali cattivi funzionamenti connessi al circuito di incasso non esonerano l'Utilizzatore dal puntuale adempimento degli obblighi di pagamento presi.

L'Utilizzatore si impegna a comunicare tempestivamente alla Concedente eventuali variazioni al proprio conto corrente da addebitare e a rilasciare altra autorizzazione permanente di addebito in conto nel caso in cui le variazioni lo rendessero necessario. Nel caso in cui la banca non accetti l'ordine di addebito l'Utilizzatore dovrà disporre un ordine di bonifico continuativo a favore della Concedente, nel rispetto dei dati indicati nella prima pagina del contratto o in alternativa tramite accredito sul conto corrente della Concedente o per contanti presso le casse della Concedente. Il pagamento dei canoni di locazione finanziaria nonché dei canoni di cui ai commi precedenti, non potrà essere sospeso o ritardato per alcuna ragione. Ogni eventuale richiesta dell'Utilizzatore dovrà essere fatta valere in separata sede, escludendo comunque la compensabilità con i canoni.

Articolo 6 – Ritardo nei pagamenti

La Concedente si riserva di addebitare all'Utilizzatore interessi di mora per i casi di ritardato pagamento dei canoni o di qualsiasi altro importo dovuto, senza necessità di precedente diffida, nonostante il diritto di risolvere il contratto. Il tasso degli interessi di mora per i casi di ritardo nei pagamenti si calcola con l'aggiunta di 2,1 punti percentuali ai tassi di interesse effettivi globali medi, differenziati per categoria di operazione di finanziamento (Prestiti personali, Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio, Leasing, Credito Finalizzato all'acquisto rateale e Credito revolving) e per classe di importo, rilevati ogni 3 mesi dal Ministero dell'Economia e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, dopo aver aumentato i relativi risultati di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali. Nel caso in cui il debitore non rispetti gli adempimenti, l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata produce interessi di mora a partire dalla data di scadenza sino al momento dell'effettivo pagamento (Deliberazione del CICR 9 febbraio 2000 art. 3).

La Concedente, in caso di ritardi nei pagamenti che comportino interventi da parte di personale proprio e/o di incaricati esterni, applicherà altresì una penale a carico dell'Utilizzatore quantificata nella misura massima del 30% degli importi insoluiti.

L'Utilizzatore si farà inoltre carico delle spese legali e giudiziarie eventualmente sostenute dalla Concedente per ottenere dall'Utilizzatore l'adempimento delle Sue obbligazioni contrattuali (in base alle tariffe forensi vigenti). L'Utilizzatore, su semplice richiesta, rimborserà immediatamente gli importi anticipati dalla Concedente. Nel caso in cui esistessero tra la Concedente e l'Utilizzatore più contratti di leasing, la Concedente, nonostante l'Utilizzatore abbia espresso diverse indicazioni, avrà la facoltà di indicare a quale contratto debbano essere imputati i pagamenti.

Articolo 7 – Assicurazione e sinistri

Se nell'ambito delle Condizioni Economiche della Locazione Finanziaria l'Utilizzatore ha scelto la soluzione "assicurazione a cura della Concedente", la Concedente provvede, a spese dell'Utilizzatore, ad assicurare il veicolo presso una primaria compagnia contro i rischi di perdita e danni, con i massimali, le franchigie, i termini e le altre condizioni riportati sull'estratto di polizza che l'Utilizzatore dichiara di aver esaminato con attenzione e di accettare senza riserva. Se invece l'Utilizzatore ha scelto la soluzione "assicurazione a cura dell'Utilizzatore" si impegna ad assicurare a sua cura e spese i beni oggetto del contratto, dalla data di consegna dei beni sino alla data della loro riconsegna alla Concedente o a quella del loro acquisto, e rilascia la copia della polizza alla Concedente, stipulando con primaria compagnia assicuratrice di gradimento della Concedente apposite polizze autonome, per i rischi e i massimali indicati di seguito:

- a) Furto e Incendio, per il valore di listino del veicolo più eventuali optional; l'importo assicurativo potrà essere adeguato al prezzo commerciale del bene a decorrere dal secondo anno di contratto. Se l'Utilizzatore esercita l'attività di noleggio senza conducente, il bene dovrà essere assicurato anche per il rischio di appropriazione indebita;
 - b) Responsabilità civile (compresi i terzi trasportati), con massimale assicurato di 6.000.000,00 (seimilioni), recepimento direttiva dell'Unione Europea, D.lgs. 198 del 6-nov-2007; nel caso in cui i capitali assicurati non fossero sufficienti a risarcire i danni derivanti dal sinistro nella misura richiesta, anche stragiudizialmente, da terzi danneggiati, l'Utilizzatore dovrà corrispondere l'eventuale differenza. Le polizze citate sopra dovranno essere operative senza soluzione di continuità per la durata del contratto più 30 giorni, avere pagamenti con cadenza annuale e contenere il vincolo a favore della Concedente, con l'impegno della Compagnia di pagare alla vincolaria gli indennizzi, e l'obbligo della Compagnia di avvisare immediatamente la Concedente dell'eventuale mancato pagamento del premio alla scadenza. In caso di mancato pagamento del premio la Concedente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento, addebitando l'Utilizzatore per l'importo corrispondente.
- L'Utilizzatore ha il divieto di far circolare i beni oggetto del contratto su strade ad uso pubblico o aree ad esse equiparate, senza la copertura per la responsabilità civile. L'Utilizzatore dovrà curare, in ogni momento e sotto la sua esclusiva responsabilità, la regolarità, la completezza e l'adeguamento delle coperture assicurative dei beni oggetto del contratto, e dovrà esonerare e svincolare la Concedente da qualsiasi obbligo o responsabilità per eventuali rischi non coperti o parzialmente coperti dall'assicurazione.

In caso di deterioramento, distruzione, perdita o sottrazione, o di qualsiasi altro analogo fatto relativo ai beni oggetto del contratto, come pure di ogni danno provocato a terzi dai beni, l'Utilizzatore dovrà farne denuncia alla Concedente entro 48 ore, a mezzo telex o telegramma, e dovrà inviare al più presto una comunicazione scritta con la descrizione dei danni e delle modalità con cui è avvenuto il sinistro. In caso di sinistri mortali o di notevole gravità, l'Utilizzatore (o un terzo) dovrà inviare questa comunicazione entro il giorno successivo. In caso di danno causato da incendio, furto o rapina, l'Utilizzatore si impegna a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria e a specificare che i beni sono di proprietà della Concedente; l'Utilizzatore esonera la Concedente da ogni responsabilità ed invia originale o copia autenticata della denuncia alla Concedente. L'Utilizzatore si impegna anche a:

- compiere tutti gli atti possibili per limitare il danno, a tutelare e salvaguardare i diritti della Compagnia di assicurazioni verso terzi responsabili;
- conservare le parti danneggiate e difettose per l'esame da parte del perito della Compagnia di assicurazioni;
- permettere ogni rilevazione dell'oggetto danneggiato;
- mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi di prova sull'esistenza, il genere ed il valore delle cose assicurate, sull'evento e sull'importanza del danno.

La Concedente delega l'Utilizzatore a trattare con le Compagnie di Assicurazione la liquidazione di qualsiasi danno, con facoltà di revocare la delega in qualsiasi momento. La Concedente dovrà ricevere l'atto di quietanza per la sottoscrizione e per le indicazioni in merito al soggetto (Concedente o Utilizzatore) a favore del quale dovrà avvenire il rimborso.

Articolo 8 – Scadenza della locazione finanziaria e riconsegna dei beni

Alla scadenza prevista la locazione finanziaria terminerà senza bisogno di disdetta e anche nel caso in cui non venga esercitata l'opzione di riscatto dei beni (art. 9 delle presenti Condizioni Generali). Il giorno successivo a quello della scadenza della locazione l'Utilizzatore dovrà restituire i beni oggetto del contratto nello stato in cui li ha ricevuti, completi di tutta la documentazione che per legge deve accompagnare i beni (per la circolazione, i documenti di proprietà o in generale necessari per l'uso), in buono stato di conservazione, tranne il normale deterioramento per l'uso. Eventuali parti aggiunte o miglioramenti ai beni, che non si possano eliminare senza danni, diventeranno di proprietà della Concedente, senza che l'Utilizzatore riceva alcun risarcimento. Un apposito verbale, preparato dalla Concedente, redatto in accordo con l'Utilizzatore certificherà la riconsegna dei beni, che avverrà, anche in caso di risoluzione anticipata della locazione finanziaria, a cura e spese dell'Utilizzatore nel luogo e secondo le modalità e i termini indicati dalla Concedente. Tutte le eventuali operazioni di smontaggio e trasporto sono a carico dell'Utilizzatore. L'Utilizzatore dovrà versare, nello stesso momento della consegna, i canoni e ogni altra somma dovuta, oltre ai danni riscontrati sui beni non determinati dal normale uso. In caso di mancato accordo, una società specializzata indicata dalla Concedente redigerà una perizia dei danni sulla base della quale l'Utilizzatore effettuerà il risarcimento. In caso di mancata restituzione dei beni, secondo le modalità sopra indicate, l'Utilizzatore prende atto per sé ed i suoi aventi causa che il possesso e l'utilizzo dei beni sono contrari alla volontà della Concedente e che in caso di ritardo nella riconsegna dei beni dovrà effettuare un pagamento pari a 750,00 (settecentocinquanta/00), salvo maggior danno e salva la facoltà della Concedente di procedere direttamente al relativo recupero tramite i suoi incaricati, con l'impegno dell'Utilizzatore a non opporsi in alcun modo, a sostenere le spese relative e ad assumersi i rischi derivanti.

Articolo 9 - Opzione di riscatto dei beni

L'Utilizzatore ha il diritto di riscattare alla fine della locazione finanziaria i beni locati e potrà esercitare validamente questo diritto solo se in regola con i pagamenti e le altre obbligazioni derivanti dal contratto. Inoltre, l'Utilizzatore dovrà fornire prova del pagamento delle tasse automobilistiche relative a tutto il periodo di locazione tramite l'invio della copia dei bolli di circolazione. L'Utilizzatore, per esercitare il diritto di riscatto, dovrà manifestare la volontà di acquistare il bene con effetto alla scadenza della locazione, inviando alla sede della Concedente lettera raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza della locazione. L'Utilizzatore dovrà versare alla Concedente alla fine della locazione il prezzo indicato come riscatto sulla prima pagina del contratto, oltre IVA, bolli, imposte, tasse per il passaggio di proprietà e spese notarili, e oltre alle somme eventualmente dovute a titolo di mora e spese. L'Utilizzatore dovrà trasmettere alla Concedente tutta la documentazione occorrente per il passaggio di proprietà dei beni oggetto del contratto. I beni vengono venduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, risultando esclusa ogni garanzia per vizi palesi o occulti a favore dell'acquirente, cui lo stato dei beni è noto. La Concedente emetterà la fattura di vendita, dopo aver accertato il regolare adempimento degli obblighi sopra esposti. In difetto, tale facoltà si intenderà rinunziata ed i beni dovranno essere riconsegnati (art. 8 delle presenti Condizioni Generali).

Articolo 10 – Indicizzazione – Adeguamento del canone della locazione finanziaria

Il canone del contratto si ottiene con il parametro di indicizzazione e il tasso di riferimento indicato nella prima pagina del contratto che rappresenta il tasso storico per l'intera durata della locazione. Nel caso di tasso indicizzato il tasso storico sarà soggetto a conguaglio durante il periodo della locazione, in base alle variazioni subite e avverrà secondo le seguenti modalità.

Alla fine di ogni trimestre solare la Concedente conterà il conguaglio di indicizzazione, secondo la seguente formula:

$$AT (\text{Adeguamento tasso}) = \text{QCR} \times (\text{TM} - \text{TS}) \times \text{GG}$$

36.500

QCR = quota capitale residuo: calcolo secondo il cosiddetto metodo francese relativo ad un prestito con la stessa durata, le stesse scadenze e gli stessi rimborsi del contratto e per il quale l'opzione di acquisto è equivalente ad un canone;

Capitale erogato = differenza tra il valore del bene oggetto del contratto e corrispettivo alla firma;

TM = tasso medio (si ottiene dalla rilevazione del tasso Euribor tre mesi lettera pubblicato ogni giorno su "Il Sole 24 Ore" o, in caso di mancata pubblicazione, dalla rilevazione di un Istituto di Credito scelto a giudizio insindacabile della Concedente e del quale la Concedente informerà l'Utilizzatore);

TS = tasso storico;

GG = giorni di indicizzazione.

Nel caso in cui l'adeguamento aumenti, la Concedente è autorizzata ad emettere fattura a carico dell'Utilizzatore, con pagamento a vista. Nel caso in cui l'adeguamento diminuisca e se l'Utilizzatore non è debitore per altri importi, la Concedente emetterà una nota di accredito a favore dell'Utilizzatore; il relativo importo sarà inviato tramite assegno bancario o bonifico bancario salvo conguaglio con quanto dovuto alla Concedente, in forza del contratto che risulterà non ancora pagato. Gli adeguamenti avverranno con scadenza trimestrale. In ogni caso variazioni che determinino l'emissione di addebiti o accrediti di valore inferiore a 26,00 euro + IVA (ventisei + IVA) non avranno luogo e queste variazioni saranno riportate a nuovo e fatturate in caso di superamento di questa soglia. Entro il limite di un punto percentuale non ci saranno adeguamenti in diminuzione del tasso, e allo stesso modo non ci saranno adeguamenti in diminuzione del tasso oltre il limite massimo di 2,5 punti percentuali.

Articolo 11 – Perdita totale dei beni

In caso di perdita totale di tutti i beni oggetto del contratto, il contratto si intenderà automaticamente risolto e l'Utilizzatore liberato dall'obbligo di restituzione dei beni. Tutti gli oneri di qualunque natura che derivano dalla distruzione o dalla perdita dei beni oggetto del contratto, per qualsiasi ragione (sinistro, furto o altri eventi) restano a carico dell'Utilizzatore (anche se l'Utilizzatore non ne è direttamente responsabile). In caso di risoluzione l'Utilizzatore si impegna, a fronte di una semplice richiesta della Concedente ed entro cinque giorni dalla richiesta, a pagare i canoni periodici scaduti e non pagati e tutto quant'altro previsto dal contratto fino alla data dell'evento, aumentati degli interessi di mora contrattuali. L'Utilizzatore si impegna inoltre a pagare alla Concedente un'indennità pari all'importo attualizzato al tasso Euribor tre mesi lettera per la valuta in vigore al momento della stipula del contratto, tutti i canoni a scadere e il prezzo di riscatto dei beni.

Nei soli casi di incendio e furto di autoveicoli il pagamento dell'indennità è posticipato per il tempo necessario alla liquidazione del danno da parte della Compagnia di Assicurazione, ma comunque per un tempo non superiore a sei mesi dall'evento, a patto che l'Utilizzatore procuri tempestivamente alla Compagnia di Assicurazione (se ha stipulato direttamente la polizza per la copertura del danno) o alla Concedente (se la Concedente ha stipulato la polizza), tutti i documenti necessari per la liquidazione dell'indennizzo (con particolare riguardo, se fosse stata precedentemente sporta denuncia all'autorità giudiziaria, al certificato di chiusa istruttoria rilasciato dagli uffici giudiziari competenti). Se l'Utilizzatore non procurerà in tempo i documenti necessari, la Concedente pretenderà il pagamento immediato dell'indennità. La Concedente ha il diritto di trattenere i canoni già ricevuti e di chiedere il risarcimento dei maggiori danni subiti. Dopo il pagamento la Concedente lascerà all'Utilizzatore ogni eventuale residuo diritto relativo ai beni, e subentrerà all'Utilizzatore in tutti i diritti della Concedente nei confronti della Compagnia Assicuratrice per l'incasso di quanto eventualmente dovuto a titolo di risarcimento del danno o di indennizzo. Se il pagamento non avviene la Concedente può incaricare, a spese dell'Utilizzatore, un legale di propria fiducia di trattare presso la Compagnia di Assicurazione la liquidazione del danno ed agire direttamente nei confronti della Compagnia di Assicurazione con conseguente facoltà di concordare l'indennizzo, rilasciare quietanza a sua firma ed incassarlo. La Concedente comunicherà all'Utilizzatore l'ammontare dell'eventuale indennizzo concordato con la Compagnia di Assicurazione; se l'Utilizzatore lo riterrà opportuno potrà opporsi e versare alla Concedente tutto quanto dovuto come sopra indicato a estinzione del contratto, e concordare direttamente l'indennizzo con la Compagnia di

Assicurazione. Se entro 15 giorni da tale comunicazione l'Utilizzatore non avrà effettuato il versamento, la Concedente potrà incassare quanto concordato con la Compagnia di Assicurazione e trattenerlo in conto a quanto dovuto alla Concedente, sulla base del contratto.

Articolo 12 - Obblighi dell'utilizzatore

L'Utilizzatore per tutta la durata del contratto ha l'obbligo di:

- mantenere i beni oggetto del contratto liberi da privilegi, pegni, oneri o vincoli di ogni specie e natura;
- impedire che terzi accendano sui beni gli stessi privilegi, pegni, oneri o vincoli;
- opporsi ad ogni azione pregiudizievole da parte di terzi sui beni e darne comunicazione immediata tramite lettera raccomandata alla Concedente. In caso di provvedimenti cautelari o esecutivi e di azioni conseguenti a fallimenti ed ad altre procedure concorsuali, l'Utilizzatore deve comunque avvertire anche chi compie l'azione stessa che i beni sono di proprietà della Concedente ed assumere al tempo stesso ogni opportuna iniziativa, anche giudiziale, mirata a difendere i diritti della Concedente sui beni oggetto del contratto;
- comunicare alla Concedente immediatamente, tramite lettera raccomandata o telegramma, eventuali cambiamenti o modifiche dei beni che possano comportare la rovina;
- comunicare alla Concedente tramite lettera raccomandata variazioni di indirizzo e di qualunque cambiamento societario. In particolare, per le associazioni, l'obbligo sussiste relativamente a ogni variazione degli associati, sia relativamente all'ingresso di nuovi soci, sia al recesso di soci che già ne fanno parte;
- trasmettere alla Concedente oltre alla documentazione relativa ai fatti sopra indicati, la copia dell'ultimo bilancio (stato patrimoniale e conto economico) o della dichiarazione dei redditi disponibile;
- consentire che gli incaricati della Concedente possano accedere in qualsiasi momento lo stato d'uso e di conservazione dei beni oggetto del contratto ed in generale l'adempimento degli obblighi posti a carico dell'Utilizzatore. L'Utilizzatore deve inoltre consentire, se necessario, un facile accesso al luogo o all'immobile in cui i beni sono utilizzati o custoditi;
- provvedere al pagamento di ogni sanzione o ammenda per eventuali infrazioni alle norme sulla circolazione. La Concedente potrà provvedere direttamente al pagamento delle ammende per infrazioni notificate, tramite la richiesta dell'importo all'Utilizzatore, maggiorato delle spese contrattualmente previste. La Concedente non sarà responsabile per il mancato o tardato pagamento né per pagamenti effettuati dall'Utilizzatore a titolo di obblazioni o condoni che l'Utilizzatore, a suo insindacabile giudizio, avesse ritenuto di effettuare. L'Utilizzatore si impegna a conservare le ricevute relative ai pagamenti eseguiti e ad esibirle su richiesta della Concedente.

Articolo 13 - Custodia dei beni locati

Con la consegna dei beni l'Utilizzatore è costituito custode dei beni oggetto del contratto e di tutti i documenti allegati al contratto. L'Utilizzatore deve usare i beni locati per lo svolgimento della propria attività e per gli usi previsti dal contratto; deve mantenerli sempre in buono stato di conservazione e non apportare alcun mutamento alla loro destinazione ed utilizzazione senza il consenso scritto della Concedente; deve provvedere a propria cura e spese alla manutenzione e alle riparazioni ordinarie e straordinarie per mantenerli in perfetta efficienza; deve assumersi ogni rischio per la loro conservazione e liberare la Concedente da qualsiasi onere.

L'Utilizzatore deve avere cura di mantenere sempre ben leggibili anche le iscrizioni originali impresse o applicate dal fabbricante, che hanno la funzione di identificare i beni oggetto del contratto. E' espressamente vietato far partecipare i beni locati a corse, gare e concorsi. L'Utilizzatore si obbliga a usare i beni oggetto del contratto in conformità alle leggi e alle disposizioni, anche locali, che ne regolano il funzionamento e alle norme antinfortunistiche e antinquainamento; a munirsi di tutte le autorizzazioni, licenze o permessi; ad effettuare le denunce prescritte in relazione alla natura o all'impiego dei beni locati.

L'Utilizzatore, nel momento in cui se ne assume la responsabilità diretta, conferma di conoscere bene la corrispondenza dei beni locati ad ogni normativa comunitaria, nazionale, regionale e locale attualmente in vigore, o che venisse eventualmente emessa durante la durata del contratto, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e si impegna ad adeguare a sua cura e spese i beni alle norme vigenti. Se l'aggiornamento comportasse una modifica, essa dovrà preventivamente essere autorizzata dalla Concedente; in casi di oggettiva indifferibilità l'Utilizzatore dovrà dare contemporanea comunicazione alla Concedente. Dal momento della consegna sino al riscatto o alla restituzione alla Concedente, l'Utilizzatore sostiene la totalità dei rischi, anche derivanti da caso fortuito o da forza maggiore, connessi all'uso, alla detenzione, alla circolazione e alla manutenzione dei beni oggetto del contratto. In caso di danneggiamento o perdita parziale di uno dei beni, a qualsiasi evento dovuto, l'Utilizzatore si deve munire preventivamente delle eventuali autorizzazioni amministrative e far eseguire a sua cura e spese tutti i lavori di riparazione, ricostruzione o rimpiazzo necessari per il ripristino dei beni nello stato in cui si trovavano prima del danneggiamento, al fine di poter compiere normalmente la funzione cui sono destinati. Ultimi i lavori a regola d'arte, la Concedente verserà all'Utilizzatore quanto eventualmente gli venisse pagato a titolo di risarcimento del danno dalla Compagnia di Assicurazione, salvo conguaglio con quanto dovuto alla Concedente in forza del presente contratto.

Nel corso della locazione l'Utilizzatore potrà eseguire a sua cura e spese tutte le modifiche e innovazioni ai beni che riterrà più opportune, purché esse siano state preventivamente autorizzate per iscritto dalla Concedente, siano state ottenute le eventuali necessarie autorizzazioni amministrative, e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza degli impianti e prevenzione degli infortuni. L'autorizzazione da parte della Concedente è obbligatoria. In ogni caso modifiche, migliorie e innovazioni apportate ai beni non daranno diritto ad alcuna indennità né a riduzioni dei canoni a favore dell'Utilizzatore, anche qualora siano ritenute utilità dalla Concedente; la Concedente ha comunque la facoltà di chiedere il ripristino totale o parziale dei beni a cura e spese dell'Utilizzatore.

Articolo 14 - Esonero da responsabilità

In considerazione di quanto indicato nelle Premesse, l'Utilizzatore assume a proprio carico sin da ora ogni rischio e responsabilità conseguenti all'utilizzo dei beni oggetto del contratto e rinuncia espressamente a ogni suo eventuale diritto, ragione e azione verso la Concedente nei seguenti casi:

- ritardata consegna o disponibilità dei beni o altre inadempienze del Fornitore;
 - sottrazione totale o parziale;
 - molestie o turbative da parte di terzi, rivendicanti diritti sui beni anche a seguito dell'esercizio di azioni revocatorie fallimentari o ordinarie;
 - irregolarità o revoca di licenze, concessioni, autorizzazioni, necessarie per l'utilizzo dei beni;
 - vizi dei beni, anche di costruzione, palesi od occulti, originari e sopravvenuti;
 - difetti di funzionamento, anche se intervenuti durante il corso della locazione finanziaria;
 - servitù, pesi, vincoli e gravami di sorta, anche se non conosciuti, che limitassero o impedissero l'utilizzo anche parziale dei beni per qualunque durata;
 - qualunque danneggiamento, deterioramento ed altri fatti che rendessero necessarie opere di riparazione e che impedissero in tutto o in parte, e per qualunque durata, l'utilizzo dei beni;
 - perdita o sottrazione anche parziale dei beni, compresi il caso fortuito e la forza maggiore;
 - impossibilità all'utilizzo totale o parziale dei beni, per qualunque durata, a qualsiasi causa imputabile, compresa l'emissione di un provvedimento temporaneo della Pubblica Amministrazione a qualunque titolo.
- In queste ipotesi la Concedente, in qualità di acquirente dei beni oggetto della locazione finanziaria, cederà all'Utilizzatore, a sua richiesta, i diritti circa il puntuale adempimento, consegna e garanzia che vanta nei confronti del venditore; cederà inoltre ogni altra azione che eventualmente spettasse nei confronti del Fornitore o di terzi per tutelare nelle opportune sedi i propri diritti per l'eliminazione di vizi o difetti dei beni, o per il risarcimento del danno eventualmente subito derivante dall'esclusione o limitazione delle possibilità di uso dei beni. Rimane espressamente esclusa per l'Utilizzatore la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto di acquisto. Da parte sua l'Utilizzatore rinuncia fin d'ora a qualsiasi azione e pretesa nei confronti della Concedente, si obbliga ad agire soltanto contro i soggetti sopra indicati ed a considerarla indenne da qualsivoglia pretesa, anche risarcitoria,

avanzata da eventuali controparti. L'Utilizzatore riconosce che non è esonerato dal puntuale pagamento dei canoni alle scadenze previste, anche in presenza di deroga a quanto disposto dagli articoli 1579, 1584 e 1621 del Codice Civile, qualunque sia l'esito delle vicende e delle liti, e l'impossibilità di utilizzazione parziale o totale dei beni per qualsiasi periodo dovuta a qualsiasi motivo.

La sostituzione dei beni, o l'indennità di qualsiasi genere, o la risoluzione della locazione finanziaria non costituiscono titolo per pretendere dalla Concedente la sospensione e la diminuzione del canone. I beni oggetto del contratto fruivano della garanzia concessa dalla casa costruttrice e dal venditore secondo le norme riportate nel documento di garanzia rilasciato all'atto della consegna, e comunque secondo le normali regole del Codice Civile. Nelle ipotesi previste dagli articoli 1490, 1495 e 1512 del Codice Civile, l'Utilizzatore deve comunicare con lettera raccomandata, nei termini prescritti dalla legge, il rilievo dei vizi e difetti di funzionamento sia al Fornitore sia alla Concedente; questa avrà diritto di richiedere all'Utilizzatore eventuali risarcimenti di danni per comunicazioni effettuate fuori termine.

Articolo 15 - Cessione del contratto

L'Utilizzatore sin d'ora acconsente la cessione da parte della Concedente del presente contratto, ovvero di tutti o parte dei diritti che ne derivano. L'Utilizzatore si obbliga invece a non cedere a terzi il godimento e l'uso anche parziale dei beni oggetto del contratto, sublocare i beni o cedere il presente contratto di locazione finanziaria a terzi, anche in caso di cessione, affitto o usufrutto di azienda o di ramo di azienda, senza il consenso scritto della Concedente; in ogni caso il consenso non libererà l'Utilizzatore dalle obbligazioni derivanti dal presente contratto, quale obbligato in solido con il cessionario.

Il cessionario dovrà garantire l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali che dovessero risultare non adempite, anche se anteriori alla cessione. Resta definito che la Concedente non ha alcuna responsabilità relativamente allo stato d'uso dei beni oggetto del contratto di cessione. Inoltre, nel caso di autoveicoli, faranno carico esclusivamente all'Utilizzatore ed al cessionario la cura e la responsabilità di tutti gli adempimenti relativi ad eventuali variazioni apportate ai documenti di circolazione.

Articolo 16 - Decadenza del beneficio del termine e clausola risolutiva espressa

a) Decadenza del beneficio del termine

In caso di mancato pagamento anche solo di un canone la Concedente, se non utilizza la clausola risolutiva espressa, può chiedere all'Utilizzatore l'immediato adempimento di ogni prestazione derivante dal contratto.

In questo caso l'Utilizzatore decadrà dal beneficio del termine e la Concedente potrà chiedere il pagamento del canone o dei canoni insoluti, maggiorati degli interessi di mora, oltre l'ammontare dei canoni non ancora scaduti, attualizzati al tasso Euribor tre mesi lettera per la valuta in vigore al momento della stipula del contratto.

L'Utilizzatore dovrà anche rimborsare, entro cinque giorni dall'inizio della comunicazione e in una volta unica, le spese che la Concedente ha sostenuto per i solleciti effettuati per recuperare il proprio credito e per eventuali azioni, compreso l'invio di proprio personale o di esattori incaricati, per un massimo pari al 30% degli importi insoluti, oltre alla penale maturata, per un massimo di euro 250,00 (duecentocinquanta/00). L'Utilizzatore dovrà inoltre rimborsare una penale pari all'8% del capitale residuo. In caso di mancato pagamento della somma la Concedente potrà richiedere il pagamento di interessi di mora, il cui tasso è calcolato aggiungendo 2,1 punti percentuali ai tassi di interesse effettivi globali medi, differenziati per categoria di operazione di finanziamento (Prestiti personali, Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio, Leasing, Credito Finalizzato all'acquisto rateale e Credito revolving) e per classe di importo, rilevati ogni 3 mesi dal Ministero dell'Economia e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, dopo aver aumentato i relativi risultati di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

b) Clausola risolutiva espressa

La Concedente ha diritto di chiedere la risoluzione anticipata della locazione finanziaria, senza preavviso né costituzione in mora, nei casi qui elencati:

- mancato ritiro del veicolo da parte dell'Utilizzatore (art.1456 del Codice Civile);
 - mancato pagamento del canone della locazione finanziaria alle scadenze previste;
 - mancato pagamento dell'adeguamento del canone della locazione finanziaria (indicizzazione) o di qualsiasi altra somma dovuta alla Concedente;
 - mancata stipula delle polizze di assicurazione e mancato pagamento dei premi alla Compagnia di Assicurazione;
 - inosservanza, anche parziale, dell'Utilizzatore ad uno o più degli obblighi previsti dagli articoli precedenti delle presenti Condizioni Generali ed in particolare art. 2 – Consegna, art. 5 – Canone della locazione finanziaria, prezzo di riscatto e pagamenti, art.6 – Ritardo nei pagamenti, art. 7 – Assicurazione e sinistri, art. 8 – Scadenza della locazione finanziaria e riconsegna dei beni, art. 12 – Obblighi dell'Utilizzatore, art. 13 – Custodia dei beni locati, art. 14 – Esonero da responsabilità, art. 15 – Cessione del contratto.
 - se l'Utilizzatore è messo in liquidazione per qualsiasi causa o è sottoposto ad amministrazione controllata, concordato preventivo, fallimento, o amministrazione straordinaria;
 - se le garanzie e i requisiti economici e di affidamento dell'Utilizzatore sono diminuite rispetto al momento di stipula del contratto;
 - se le Autorità competenti emettono dei provvedimenti con cui viene disposto il ritiro dal mercato o il divieto di messa in servizio dei beni oggetto del contratto.
- La risoluzione si verifica di diritto tranne se la Concedente ritiene di non utilizzare la clausola risolutiva e richiede l'adempimento, anche con la forza.

Articolo 17 - Effetti della risoluzione anticipata del contratto

In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto di locazione finanziaria l'Utilizzatore deve:

- riconsegnare immediatamente i beni alla Concedente;
 - versare le spese che la Concedente ha sostenuto per recuperare ed eventualmente riparare i beni;
 - versare le rate scadute e non pagate e tutto quello che è previsto dal contratto fino alla data della risoluzione, maggiorati degli interessi di mora; in caso di ritardo nella restituzione dei beni e fino alla data dell'effettiva riconsegna versare, a titolo di indennità, un importo pari alla rata stabilita, oltre agli interessi di mora;
 - versare una penale d'importo pari al capitale residuo, con l'aggiunta degli interessi moratori in caso di ritardo al pagamento. Se la vendita dei beni produce un ricavo, questo sarà sottratto al netto dell'iva dal totale che l'Utilizzatore deve versare, così come il diverso importo utilizzato come base di calcolo per la loro diversa ricottazione, e quanto eventualmente ricevuto a titolo di rimborso o di indennizzo assicurativo.
- Poiché la Concedente in base al proprio statuto è una Società finanziaria che può operare nell'ambito della sola locazione finanziaria ed è priva di una struttura, organizzazione e competenza commerciale, l'Utilizzatore, fermo restando il debito globale da risoluzione indicato all'art. 16 delle presenti Condizioni Generali, potrà rintracciare ed indicare il nominativo di un acquirente disponibile ad acquistare il bene in leasing al prezzo più elevato possibile e comunque non inferiore al 20% dell'offerta pervenuta alla Concedente dal Fornitore da questa incaricato. Tale importo deve essere versato secondo le modalità che la Concedente comunicherà all'Utilizzatore. In ogni caso la Concedente potrà trattenere tutte le somme che l'Utilizzatore le ha versato, a qualunque titolo. La Concedente ha diritto al risarcimento dei maggiori danni conseguenti alla risoluzione del contratto. Se la Concedente, grazie ai pagamenti ricevuti e alla vendita dei beni o alla loro ricollocazione, riceve un importo superiore rispetto a quanto dovuto, lo riconoscerà all'Utilizzatore.

Articolo 18 - Spese, imposte e tasse

L'importo dei canoni di locazione finanziaria, del prezzo di riscatto dei beni alla scadenza del contratto ed ogni altro importo che l'Utilizzatore deve alla Concedente sono assoggettati all'aliquota IVA vigente al momento della fatturazione. Sono a carico dell'Utilizzatore qualsiasi imposta o tassa, comprese quelle di cui al momento non è possibile quantificare l'importo, a qualunque titolo e per qualsiasi causa od occasione, sia dovuta in base a norme vigenti o future relative e conseguenti alla conclusione, esecuzione e risoluzione del contratto di locazione finanziaria, e ogni imposta o tassa che riguardi la consegna, il trasporto, l'acquisto, la conservazione della proprietà, l'uso ed la restituzione dei beni ed operazioni simili o collegate, così come le spese notarili e di perizia.

L'Utilizzatore deve fornire, anche in via anticipata, le somme che l'Amministrazione Finanziaria può richiedere, salvo che si faccia carico a proprie spese, delle pratiche e contestazioni che ritiene fondate anche per conto e nell'interesse della Concedente, che nell'eventualità lo doterà di una delega.

L'Utilizzatore deve rimborsare alla Concedente le imposte, le tasse e qualsiasi spesa che questa abbia anticipato. La registrazione del contratto, che si riferisce a prestazioni di servizi soggetti ad Iva (art. 5 del D.P.R. n. 634 del 26.01.1972), avverrà solo in caso d'uso.

Articolo 19 - Pagamento tassa di proprietà (e oneri ricorrenti)

La Concedente, alle scadenze previste, provvede al pagamento della tassa di proprietà (e dei vari oneri ricorrenti) in luogo dell'Utilizzatore. Gli importi saranno addebitati all'Utilizzatore con aggiunta delle spese di gestione amministrativa contrattualmente previste.

Articolo 20 - Modifica unilaterale delle condizioni

Ad eccezione delle previsioni del presente contratto relative ai tassi di interesse, la Concedente potrà modificare unilateralmente le disposizioni del presente contratto, qualora ricorra un giustificato motivo, dandone comunicazione scritta all'Utilizzatore, anche tramite e-mail, con un preavviso minimo di 2 mesi. Le modifiche si ritengono accettate qualora l'Utilizzatore non eserciti il diritto di recesso, senza alcuna spesa, prima della data indicata per l'entrata in vigore delle modifiche.

Articolo 21 - Fidejussione

La fidejussione garantisce alla Concedente quanto dovuto, in base al contratto per capitale, interessi, anche moratori, spese, anche giudiziali, oneri tributari.

L'eventuale decadenza dell'Utilizzatore dal beneficio del termine è automaticamente estesa al Fidejussore.

Articolo 22 - Legge applicabile e Foro convenzionale

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

Per ogni eventuale controversia relativa al contratto ed ipotesi in esso previste, le parti stabiliscono la competenza esclusiva del Foro di Torino; qualora l'Utilizzatore sia configurabile quale microimpresa, il foro sarà quello di residenza o domicilio della stessa.

Articolo 23 - Comunicazioni all'Utilizzatore e elezione di domicilio

Tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, salvo diverso specifico accordo tra Consel e l'Utilizzatore, sono effettuate in lingua italiana.

A tutti gli effetti contrattuali l'Utilizzatore sceglie il proprio domicilio presso la sede legale indicata nel contratto. L'Utilizzatore comunicherà tempestivamente alla Concedente eventuali variazioni di domicilio; fino a quel momento resta valida a tutti gli effetti ogni comunicazione o notifica fatta all'ultimo domicilio. Tutte le comunicazioni previste dalla legge o dal Contratto, compresi gli avvisi di imminente registrazione nei Sistemi di informazioni creditizie previsti dalla legge e dal Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti potranno essere effettuate utilizzando il servizio postale, il telefax o l'indirizzo di posta elettronica.

Alla scadenza del Contratto, e comunque almeno una volta all'anno, la Società invia all'Utilizzatore una comunicazione analitica che dà una chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un quadro aggiornato delle condizioni economiche applicate. Qualora l'Utilizzatore non presenti una contestazione scritta, le comunicazioni periodiche si intendono approvate dopo 60 giorni dal ricevimento delle stesse.

L'Utilizzatore o i suoi eventuali successori o aventi causa potrà, altresì, richiedere alla Società copia della documentazione relativa alle singole operazioni poste in essere in esecuzione del presente Contratto.

L'Utilizzatore deve inviare eventuali comunicazioni a Consel ai seguenti indirizzi: CONSEL SPA, Via V. Bellini 2, 10121 Torino - info@e-consel.it. Qualsiasi comunicazione dell'Utilizzatore verso Consel ha efficacia dal momento in cui Consel la riceve. Se non è escluso dalla legge o dal Contratto, l'Utilizzatore può richiedere che, in alternativa all'invio in forma scritta a mezzo posta, Consel gli fornisca le comunicazioni tramite l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza con il salvataggio delle stesse su supporto durevole.

L'Utilizzatore ha sempre la possibilità di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, comunicandolo a Consel con le modalità sopra indicate. Consel può registrare le comunicazioni telefoniche con l'Utilizzatore.

Articolo 24 - Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie

Per eventuali contestazioni in merito ai rapporti derivanti dal presente contratto, l'Utilizzatore ha diritto di presentare reclamo alla Società, anche per lettera raccomandata A.R. all'indirizzo Consel SpA, Ufficio Reclami, via V. Bellini 2, 10121, Torino, oppure per via telematica all'indirizzo reclami@e-consel.it. La Società si pronuncerà sul reclamo entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del medesimo e indicherà, in caso di accoglimento, le iniziative che si impegna ad assumere e i tempi entro i quali le stesse verranno realizzate. Se il reclamo sarà ritenuto infondato, la Società fornirà un'illustrazione chiara ed esauriente delle motivazioni del rigetto. Se l'Utilizzatore non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO (ABF).

Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, tutte le future ed eventuali questioni che dovessero sorgere tra l'Utilizzatore e la Società dall'interpretazione e/o dall'applicazione delle previsioni del presente Contratto saranno sottoposte al preventivo tentativo di conciliazione e al relativo procedimento di mediazione, esperito ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e successive modificazioni, presso il Conciliatore Bancario e secondo la procedura di mediazione prevista dal regolamento adottato da tale organismo ai sensi del D.M. 18 ottobre 2010 n. 180. In ogni caso, l'Utilizzatore e la Società potranno scegliere, di comune accordo, di rivolgersi ad un diverso organismo di composizione stragiudiziale delle controversie in materia bancaria, iscritto nel registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e del D.M. 18 ottobre 2010 n. 180. In alternativa all'esperimento del tentativo di conciliazione e al relativo procedimento di mediazione di cui al precedente comma, l'Utilizzatore può proporre ricorso all'Arbitro Bancario-Finanziario (ABF), secondo i termini e le modalità indicate nella Guida all'ABF.

Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it e la Guida Pratica disponibile sul sito www.e-consel.it, presso le filiali Consel e gli esercenti convenzionati.

Nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo, resta impregiudicata la facoltà dell'Utilizzatore e della Società di ricorrere all'autorità giudiziaria.

Il finanziatore è soggetto ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale, 91 - 00184 Roma.

RICHIESTA DI LOCAZIONE FINANZIARIA (Mod. LEAS. 01/15)
La presente assume il valore formale di accettazione scritta da parte di Consel SpA

DATI DELL'UTILIZZATORE

| | | | |
|---|--|-----------------|----------------------|
| Denominazione | | | |
| Luogo costituzione | | Prov. | Data di costituzione |
| Indirizzo sede legale | | CAP | Località |
| Telefono | | Fax | E-mail |
| Partita IVA | | | |
| Cognome e Nome del Legale Rappresentante / Titolare / Privato | | | |
| Luogo di nascita | | Data di nascita | Codice Fiscale |
| Documento di identificazione | | Numero | Rilasciato da |
| | | | Data rilascio |

DATI DEL COOBLIGATO

| | | | |
|---|--|-----------------|-------------------|
| Denominazione | | | |
| Luogo costituzione | | Prov. | Data costituzione |
| Indirizzo sede legale | | CAP | Località |
| Telefono | | Fax | E-mail |
| Partita IVA | | | |
| Cognome e Nome del Legale Rappresentante / Titolare / Privato | | | |
| Luogo di nascita | | Data di nascita | Codice Fiscale |
| Documento di identificazione | | Numero | Rilasciato da |
| | | | Data rilascio |

DATI DEL FORNITORE

| | | | |
|-------------------------|--|-----|----------|
| Ragione Sociale / Ditta | | | Sesso |
| Indirizzo sede legale | | CAP | Località |
| Telefono | | Fax | E-mail |
| | | | Prov. |

DOCUMENTO DI SINTESI: CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA

DESCRIZIONE BENE: Marca / Modello

| | | | |
|---|-----------------------------|--|---|
| Cilindrata | Anno prima immatricolazione | N. Targa | N. Telaio |
| Prezzo lordo € | Quota esente € | IVA € | Prezzo netto € |
| Importo finanziato € | + IVA | Codice tabella | Assicurazione |
| Canone iniziale € | + IVA | Spese di gestione pratica € | + IVA |
| | | Importo da corrispondere a perfezionam. contratto € | + IVA |
| Nr. Canoni successivi | Ciascuno di importo € | + IVA | A partire dal .mo giorno successivo alla data di consegna del bene |
| Importo € | + IVA | Da canone Nr. a canone Nr. | Importo € + IVA |
| | | Da canone Nr. a canone Nr. | Importo € + IVA |
| Corrispettivo totale della locazione finanziaria € | | + IVA | Durata del contratto (mesi) |
| | | | A partire dalla data di consegna del bene |
| Prezzo applicato nel caso di opzione di riscatto € | | + IVA | Pari al % dell'importo finanziato |
| | | | Data prevista: il 1° giorno successivo alla scadenza del .mo mese dalla consegna del bene |
| Contratto indicizzato: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | | Parametro di indicizzazione (Art. 10 cond. generali) | |
| | | Tasso storico di riferimento % | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Tasso leasing | | % <input checked="" type="checkbox"/> TAN | |
| | | % <input checked="" type="checkbox"/> TAEG | |
| Garanzie richieste: <input type="checkbox"/> Fideiussione <input type="checkbox"/> Fideiussione bancaria <input type="checkbox"/> Patto di riacquisto fidejussorio <input type="checkbox"/> Patto di riacquisto su valore riscatto <input type="checkbox"/> Impegno di subentro <input type="checkbox"/> Pegno titoli | | | |

DATI PER RIMBORSO CANONI

Il corrispettivo del Leasing nonché le quote relative ai servizi (se specificate nella richiesta), sarà rimborsato mediante modalità di pagamento RID o bonifico bancario

| | |
|-----------|-----------------------|
| COD. IBAN | Banca/Ufficio postale |
|-----------|-----------------------|

Mandato per addebito diretto SEPA La sottoscrizione del presente mandato comporta (A) l'autorizzazione a Consel SpA a richiedere alla banca sopra indicata l'addebito del suo conto e (B) l'autorizzazione alla banca sopra indicata di procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni impartite da Consel SpA.

L'addebito avrà carattere ricorrente e avverrà in applicazione delle condizioni previste nel documento riportante la Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori, frontespizio del contratto, allegato al presente mandato.

Il debitore acconsente che Consel SpA richieda l'addebito del suo conto senza ulteriori notifiche preliminari.

Il debitore ha diritto di ottenere il rimborso dalla propria Banca secondo gli accordi ed alle condizioni che regolano il rapporto con quest'ultima. Se del caso, il rimborso deve essere richiesto nel termine di 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto.

FIRMA DELL'UTILIZZATORE _____

Consenso al trattamento dei dati personali (Art.13 Dlgs 30 Giugno 2003 n.196) in favore di CONSEL S.p.A. Presa visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs n. 196 del 2003 per le finalità e con le modalità ivi illustrate, esprimo nei confronti della società sopra citata, il mio consenso al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili e il consenso alla trasmissione ai Sistemi di Informazione Creditizia.

N.B. L'eventuale firma su "NON CONSENTO" comporta l'impossibilità di svolgere le attività richieste per la conclusione e l'esecuzione del contratto.

CONSENSO UTILIZZATORE NON CONSENSO UTILIZZATORE CONSENSO COOBLIGATO NON CONSENSO COOBLIGATO

Consenso per informazioni commerciali e attività promozionali. Presa visione dell'informativa resa ai sensi dell'art.13 del D. Lgs n. 196 del 2003 consento che i miei dati anagrafici siano utilizzati da Consel S.p.A. e/o comunicati a Società del Gruppo Banca Sella e Società terze per finalità promozionali, di marketing o commerciali, compreso l'invio di materiale illustrativo e pubblicitario, effettuate attraverso lettere, telefono, sms, e-mail o altri sistemi automatici di comunicazione.

CONSENSO UTILIZZATORE NON CONSENSO UTILIZZATORE CONSENSO COOBLIGATO NON CONSENSO COOBLIGATO

Il sottoscritto incaricato dell'identificazione ai sensi del D.lgs. 231/2007 dichiara, sotto la propria responsabilità:

- che le informazioni sulla natura e sulla scopo dell'operazione e le sottoscrizioni apposte sulla presente richiesta sono vere ed autentiche;
- che i dati identificativi dell'utilizzatore, dell'eventuale coobbligato, dell'esecutore e del titolare effettivo sono stati riportati esattamente sulla presente richiesta con acquisizione di copia documento identificativo;
- che le sottoscrizioni sono state apposte personalmente dall'utilizzatore e dall'eventuale coobbligato.

Timbro e firma del soggetto incaricato dell'identificazione

Imposta di bollo assoluta in modo virtuale (Aut. Agenzia Entrate, Uff. Territ. Torino 1, n. 5 del 30/9/2011).

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE CHE REGOLANO L'OPERAZIONE

- Spese di incasso canone: euro 4,50 + IVA
- Spese per invio comunicazioni previste dalla Normativa sulla Trasparenza: zero
- Cessione e subentro del contratto: euro 280,00 + IVA
- Spese per conteggio estinzione anticipata del contratto: zero
- Spese estinzione anticipata del contratto: euro 200,00 + IVA
- Variazione della domiciliazione bancaria dei pagamenti periodici: zero
- Gestione variazioni anagrafiche dell'Utilizzatore: zero
- Copia fattura conforme: zero
- Spese per invio copia conforme di documento: zero
- Emissione dichiarazione liberatoria: zero
- Dichiarazione/delega/procura rilasciata: zero
- Spese per esercizio del diritto d'opzione di riscatto dei beni: euro 200,00 + IVA
- Spese per gestione ed inoltro contravvenzioni e pedaggi impagati: euro 15,00 + IVA
- Spese per pagamento tassa di proprietà (e oneri ricorrenti): euro 10,00 + IVA per scadenza
- Spese per nulla osta e variazione compagnia assicurativa: zero
- Spese per pagamento premio assicurativo per conto dell'Utilizzatore: zero
- Spese gestione furti, sinistri assicurativi e sequestri: euro 230,00 + IVA
- Interessi di mora: calcolati aggiungendo 2,1 punti percentuali ai tassi di interesse effettivi globali medi, differenziati per categoria di operazione di finanziamento (Prestiti personali, Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio, Leasing, Credito Finalizzato all'acquisto rateale e Credito revolving) e per classe di importo, rilevati trimestralmente dal Ministero dell'Economia e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, aumentando i relativi risultati di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali
- Penale per ritardo nei pagamenti: la Società, in caso di ritardi nei pagamenti che comportino interventi da parte di personale proprio e/o di incaricati esterni, applicherà una penale a carico del Cliente quantificata nella misura massima del 30% degli importi insoluti
- Penale per risoluzione del contratto: importo pari al capitale residuo
- Riammissione da risoluzione del contratto e da Decadenza da Beneficio del Termine: zero
- Eventuali spese legali: secondo le tariffe legali vigenti
- Spese per prestazione di garanzia (comprese le iscrizioni e le cancellazioni di ipoteca): sono a carico del Cliente in base alla vigente normativa fiscale ed alle tariffe di agenzia
- Penale di Decadenza dal Beneficio del Termine: 8% capitale residuo più un rimborso spese di recupero in misura non superiore al 30% degli importi insoluti oltre ad una penale non superiore a 250 euro; attualizzazione dei canoni a scadere al tasso Euribor tre mesi per la valuta in vigore al momento della stipula del contratto
- Mancata restituzione dei beni: indennità euro 750,00 + IVA e a maggiorazione delle spese sostenute
- Duplicato carta di circolazione: euro 50,00 + IVA
- Spese voltura esenzione IPT: euro 225,00 + IVA
- Anticipazioni e Diritti PRA MCTC STA: euro 284,00 + IVA oltre IPT
- Spese prolungamento: euro 200,00 + IVA
- Spese recupero, trasporto, deposito e custodia veicolo: euro 500,00 + IVA. Tali spese si intendono al netto dei costi vivi sostenuti da Consel S.p.A., che verranno fatturati separatamente, comprensivi di IVA
- Spese peritali: massimo euro 200,00 + IVA per ogni perizia eseguita
- Rinnovo iscrizione PRA: euro 100,00 + IVA
- Cambio destinazione d'uso: euro 100,00 + IVA
- Atto vendita a tutela venditore: euro 396,66 + IVA
- Spese deposito querela: euro 1.750,00 + IVA
- Spese chiusura contratto: euro 200,00 + IVA
- Oneri fiscali:
 - imposta di bollo sul contratto: euro 16,00 (addebitata sul primo canone)
 - imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche alla clientela: euro 2,00
 - imposta di bollo sui conguagli di indicizzazione: euro 2,00

Io sottoscritto affermo che quanto sopra dichiarato allo scopo di ottenere da Consel SpA la locazione finanziaria corrisponde a verità e dichiaro di non avere mai subito protesti, procedure esecutive o azioni legali in genere; **dichiaro inoltre di avere ritirato copia del modulo compilato in ogni sua parte (art. 21 della Legge 142/92 e art. 117 del Testo Unico Bancario) e prendo atto ed accetto che il Documento di Sintesi è contenuto nella prima pagina del modulo stesso.**

X FIRMA DELL'UTILIZZATORE

X FIRMA DEL COOBLIGATO

Io sottoscritto dichiaro di avere letto e di accettare integralmente le condizioni sopra riportate ed in particolare, anche per gli effetti dell'articolo 1341 C.C., 2° comma, di approvare espressamente l'art.2 (Consegna),3 (Mancata o ritardata consegna),5 (Canone della locazione finanziaria, prezzo di riscatto e pagamenti),6 (Ritardo nei pagamenti),7 (Assicurazione e sinistri),8 (Scadenza della locazione finanziaria e riconsegna beni),9 (Opzione di riscatto),10 (Indicizzazione-adeguamento),11 (Perdita totale dei beni),12 (Obblighi dell'Utilizzatore), 14 (Esonero da responsabilità),15 (Cessione del contratto),16 (Decadenza del beneficio del termine e clausola risolutiva),17 (Effetti della risoluzione anticipata del contratto), 20 (Modifica unilaterale delle condizioni), 22 (Legge applicabile e Foro convenzionale), 23 (Comunicazioni all'Utilizzatore e elezione di domicilio).

Io sottoscritto dichiaro inoltre che mi è stata consegnata:

- copia del Documento generale denominato "Principali diritti del cliente";
- copia del Foglio Informativo;
- copia dell'Informativa relativa al "Codice di deontologia" (G.U.n.300 del 24/12/2004);
- copia della richiesta di locazione finanziaria;
- copia del documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) previsti dalla legge 108/1996 (c.d. "legge antiusura").

X FIRMA DELL'UTILIZZATORE

X FIRMA DEL COOBLIGATO

QUESTIONARIO AI SENSI DEL D.LGS. 21/11/2007 N. 231 - NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO Al fine di adempiere agli obblighi in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, dichiaro:

UTILIZZATORE

di ESSERE **NON ESSERE** il titolare effettivo.

di ESSERE **NON ESSERE** persona politicamente esposta.

Qualora abbia dichiarato di non essere il Titolare effettivo, La invitiamo a indicare di seguito le generalità complete del Titolare effettivo, allegando il documento di identificazione dello stesso:

Cognome e Nome Codice fiscale

nato a Prov. in data

COOBLIGATO

di ESSERE **NON ESSERE** persona politicamente esposta.

Luogo

Data

RICHIESTA DI LOCAZIONE FINANZIARIA (Mod. LEAS. 01/15)
La presente assume il valore formale di accettazione scritta da parte di Consel SpA

DATI DELL'UTILIZZATORE

| | | | |
|---|--|-----------------|----------------------|
| Denominazione | | | |
| Luogo costituzione | | Prov. | Data di costituzione |
| Indirizzo sede legale | | CAP | Località |
| Telefono | | Fax | E-mail |
| Partita IVA | | | |
| Cognome e Nome del Legale Rappresentante / Titolare / Privato | | | |
| Luogo di nascita | | Data di nascita | Codice Fiscale |
| Documento di identificazione | | Numero | Rilasciato da |
| | | | Data rilascio |

DATI DEL COOBLIGATO

| | | | |
|---|--|-----------------|-------------------|
| Denominazione | | | |
| Luogo costituzione | | Prov. | Data costituzione |
| Indirizzo sede legale | | CAP | Località |
| Telefono | | Fax | E-mail |
| Partita IVA | | | |
| Cognome e Nome del Legale Rappresentante / Titolare / Privato | | | |
| Luogo di nascita | | Data di nascita | Codice Fiscale |
| Documento di identificazione | | Numero | Rilasciato da |
| | | | Data rilascio |

DATI DEL FORNITORE

| | | | |
|-------------------------|--|-----|----------|
| Ragione Sociale / Ditta | | | Sesso |
| Indirizzo sede legale | | CAP | Località |
| Telefono | | Fax | E-mail |
| | | | Prov. |

DOCUMENTO DI SINTESI: CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|----------|-----------------------------|-----------|--|--|---|--|
| DESCRIZIONE BENE: Marca / Modello | | | | | | | | | | | |
| Cilindrata | | Anno prima immatricolazione | | | N. Targa | | N. Telaio | | | | |
| Prezzo lordo € | | Quota esente € | | IVA € | | Prezzo netto € | | | | | |
| Importo finanziato € | | + IVA | | Codice tabella | | Assicurazione | | | | | |
| Canone iniziale € | | + IVA | | Spese di gestione pratica € | | + IVA | | Importo da corrispondere a perfezionam. contratto € | | + IVA | |
| Nr. Canoni successivi | | Ciascuno di importo € | | + IVA | | A partire dal | | .mo giorno successivo alla data di consegna del bene | | | |
| Importo € | | + IVA | | Da canone Nr. a canone Nr. | | Importo € | | + IVA | | Da canone Nr. a canone Nr. | |
| Corrispettivo totale della locazione finanziaria € | | | | + IVA | | Durata del contratto (mesi) | | A partire dalla data di consegna del bene | | | |
| Prezzo applicato nel caso di opzione di riscatto € | | | | + IVA | | Pari al | | % dell'importo finanziato | | Data prevista: il 1° giorno successivo alla scadenza del .mo mese dalla consegna del bene | |
| Contratto indicizzato: | | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | | Parametro di indicizzazione (Art. 10 cond. generali) | | | | Tasso storico di riferimento % | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Tasso leasing | | % | | <input checked="" type="checkbox"/> TAN | | % | | <input checked="" type="checkbox"/> TAEG | | % | |
| Garanzie richieste: <input type="checkbox"/> Fideiussione <input type="checkbox"/> Fideiussione bancaria <input type="checkbox"/> Patto di riacquisto fidejussorio <input type="checkbox"/> Patto di riacquisto su valore riscatto <input type="checkbox"/> Impegno di subentro <input type="checkbox"/> Pegno titoli | | | | | | | | | | | |

DATI PER RIMBORSO CANONI Il corrispettivo del Leasing nonché le quote relative ai servizi (se specificate nella richiesta), sarà rimborsato mediante modalità di pagamento RID o bonifico bancario

| | |
|-----------|-----------------------|
| COD. IBAN | Banca/Ufficio postale |
|-----------|-----------------------|

Mandato per addebito diretto SEPA La sottoscrizione del presente mandato comporta (A) l'autorizzazione a Consel SpA a richiedere alla banca sopra indicata l'addebito del suo conto e (B) l'autorizzazione alla banca sopra indicata di procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni impartite da Consel SpA.
L'addebito avrà carattere ricorrente e avverrà in applicazione delle condizioni previste nel documento riportante la Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori, frontespizio del contratto, allegate al presente mandato.
Il debitore acconsente che Consel SpA richieda l'addebito del suo conto senza ulteriori notifiche preliminari.
Il debitore ha diritto di ottenere il rimborso dalla propria Banca secondo gli accordi ed alle condizioni che regolano il rapporto con quest'ultima. Se del caso, il rimborso deve essere richiesto nel termine di 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto.

FIRMA DELL'UTILIZZATORE _____

Consenso al trattamento dei dati personali (Art.13 Dlgs 30 Giugno 2003 n.196) in favore di CONSEL S.p.A. Presa visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs n. 196 del 2003 per le finalità e con le modalità ivi illustrate, esprimo nei confronti della società sopra citata, il mio consenso al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili e il consenso alla trasmissione ai Sistemi di Informazione Creditizia.
N.B. L'eventuale firma su "NON CONSENTO" comporta l'impossibilità di svolgere le attività richieste per la conclusione e l'esecuzione del contratto.

CONSENSO UTILIZZATORE NON CONSENSO UTILIZZATORE CONSENSO COOBLIGATO NON CONSENSO COOBLIGATO

Consenso per informazioni commerciali e attività promozionali. Presa visione dell'informativa resa ai sensi dell'art.13 del D. Lgs n. 196 del 2003 consento che i miei dati anagrafici siano utilizzati da Consel S.p.A. e/o comunicati a Società del Gruppo Banca Sella e Società terze per finalità promozionali, di marketing o commerciali, compreso l'invio di materiale illustrativo e pubblicitario, effettuate attraverso lettere, telefono, sms, e-mail o altri sistemi automatici di comunicazione.

CONSENSO UTILIZZATORE NON CONSENSO UTILIZZATORE CONSENSO COOBLIGATO NON CONSENSO COOBLIGATO

Il sottoscritto incaricato dell'identificazione ai sensi del D.lgs. 231/2007 dichiara, sotto la propria responsabilità:
- che le informazioni sulla natura e sulla scopo dell'operazione e le sottoscrizioni apposte sulla presente richiesta sono vere ed autentiche;
- che i dati identificativi dell'utilizzatore, dell'eventuale coobbligato, dell'esecutore e del titolare effettivo sono stati riportati esattamente sulla presente richiesta con acquisizione di copia documento identificativo;
- che le sottoscrizioni sono state apposte personalmente dall'utilizzatore e dall'eventuale coobbligato.

Timbro e firma del soggetto incaricato dell'identificazione

Imposta di bollo assolta in modo virtuale (Aut. Agenzia Entrate, Uff. Territ. Torino 1, n. 5 del 30/9/2011).

Mod. LEAS - 01/15

COPIA PER L'UTILIZZATORE

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE CHE REGOLANO L'OPERAZIONE

- Spese di incasso canone: euro 4,50 + IVA
- Spese per invio comunicazioni previste dalla Normativa sulla Trasparenza: zero
- Cessione e subentro del contratto: euro 280,00 + IVA
- Spese per conteggio estinzione anticipata del contratto: zero
- Spese estinzione anticipata del contratto: euro 200,00 + IVA
- Variazione della domiciliazione bancaria dei pagamenti periodici: zero
- Gestione variazioni anagrafiche dell'Utilizzatore: zero
- Copia fattura conforme: zero
- Spese per invio copia conforme di documento: zero
- Emissione dichiarazione liberatoria: zero
- Dichiarazione/delega/procura rilasciata: zero
- Spese per esercizio del diritto d'opzione di riscatto dei beni: euro 200,00 + IVA
- Spese per gestione ed inoltro contravvenzioni e pedaggi impagati: euro 15,00 + IVA
- Spese per pagamento tassa di proprietà (e oneri ricorrenti): euro 10,00 + IVA per scadenza
- Spese per nulla osta e variazione compagnia assicurativa: zero
- Spese per pagamento premio assicurativo per conto dell'Utilizzatore: zero
- Spese gestione furti, sinistri assicurativi e sequestri: euro 230,00 + IVA
- Interessi di mora: calcolati aggiungendo 2,1 punti percentuali ai tassi di interesse effettivi globali medi, differenziati per categoria di operazione di finanziamento (Prestiti personali, Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio, Leasing, Credito Finalizzato all'acquisto rateale e Credito revolving) e per classe di importo, rilevati trimestralmente dal Ministero dell'Economia e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, aumentando i relativi risultati di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali
- Penale per ritardo nei pagamenti: la Società, in caso di ritardi nei pagamenti che comportino interventi da parte di personale proprio e/o di incaricati esterni, applicherà una penale a carico del Cliente quantificata nella misura massima del 30% degli importi insoluti
- Penale per risoluzione del contratto: importo pari al capitale residuo
- Riammissione da risoluzione del contratto e da Decadenza da Beneficio del Termine: zero
- Eventuali spese legali: secondo le tariffe legali vigenti
- Spese per prestazione di garanzia (comprese le iscrizioni e le cancellazioni di ipoteca): sono a carico del Cliente in base alla vigente normativa fiscale ed alle tariffe di agenzia
- Penale di Decadenza dal Beneficio del Termine: 8% capitale residuo più un rimborso spese di recupero in misura non superiore al 30% degli importi insoluti oltre ad una penale non superiore a 250 euro; attualizzazione dei canoni a scadere al tasso Euribor tre mesi per la valuta in vigore al momento della stipula del contratto
- Mancata restituzione dei beni: indennità euro 750,00 + IVA e a maggiorazione delle spese sostenute
- Duplicato carta di circolazione: euro 50,00 + IVA
- Spese voltura esenzione IPT: euro 225,00 + IVA
- Anticipazioni e Diritti PRA MCTC STA: euro 284,00 + IVA oltre IPT
- Spese prolungamento: euro 200,00 + IVA
- Spese recupero, trasporto, deposito e custodia veicolo: euro 500,00 + IVA. Tali spese si intendono al netto dei costi vivi sostenuti da Consel S.p.A., che verranno fatturati separatamente, comprensivi di IVA
- Spese peritali: massimo euro 200,00 + IVA per ogni perizia eseguita
- Rinnovo iscrizione PRA: euro 100,00 + IVA
- Cambio destinazione d'uso: euro 100,00 + IVA
- Atto vendita a tutela venditore: euro 396,66 + IVA
- Spese deposito querela: euro 1.750,00 + IVA
- Spese chiusura contratto: euro 200,00 + IVA
- Oneri fiscali:
 - imposta di bollo sul contratto: euro 16,00 (addebitata sul primo canone)
 - imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche alla clientela: euro 2,00
 - imposta di bollo sui conguagli di indicizzazione: euro 2,00

Io sottoscritto affermo che quanto sopra dichiarato allo scopo di ottenere da Consel SpA la locazione finanziaria corrisponde a verità e dichiaro di non avere mai subito protesti, procedure esecutive o azioni legali in genere; **dichiaro inoltre di avere ritirato copia del modulo compilato in ogni sua parte (art. 21 della Legge 142/92 e art. 117 del Testo Unico Bancario) e prendo atto ed accetto che il Documento di Sintesi è contenuto nella prima pagina del modulo stesso.**

X FIRMA DELL'UTILIZZATORE

X FIRMA DEL COOBLIGATO

Io sottoscritto dichiaro di avere letto e di accettare integralmente le condizioni sopra riportate ed in particolare, anche per gli effetti dell'articolo 1341 C.C., 2° comma, di approvare espressamente l'art.2 (Consegna),3 (Mancata o ritardata consegna),5 (Canone della locazione finanziaria, prezzo di riscatto e pagamenti),6 (Ritardo nei pagamenti),7 (Assicurazione e sinistri),8 (Scadenza della locazione finanziaria e riconsegna beni),9 (Opzione di riscatto),10 (Indicizzazione-adeguamento),11 (Perdita totale dei beni),12 (Obblighi dell'Utilizzatore), 14 (Esonero da responsabilità),15 (Cessione del contratto),16 (Decadenza del beneficio del termine e clausola risolutiva),17 (Effetti della risoluzione anticipata del contratto), 20 (Modifica unilaterale delle condizioni), 22 (Legge applicabile e Foro convenzionale), 23 (Comunicazioni all'Utilizzatore e elezione di domicilio).

Io sottoscritto dichiaro inoltre che mi è stata consegnata:

- copia del Documento generale denominato "Principali diritti del cliente";
- copia del Foglio Informativo;
- copia dell'Informativa relativa al "Codice di deontologia" (G.U.n.300 del 24/12/2004);
- copia della richiesta di locazione finanziaria;
- copia del documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) previsti dalla legge 108/1996 (c.d. "legge antiusura").

X FIRMA DELL'UTILIZZATORE

X FIRMA DEL COOBLIGATO

QUESTIONARIO AI SENSI DEL D.LGS. 21/11/2007 N. 231 - NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO Al fine di adempiere agli obblighi in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, dichiaro:

UTILIZZATORE

di ESSERE **NON ESSERE** il titolare effettivo.

di ESSERE **NON ESSERE** persona politicamente esposta.

Qualora abbia dichiarato di non essere il Titolare effettivo, La invitiamo a indicare di seguito le generalità complete del Titolare effettivo, allegando il documento di identificazione dello stesso:

Cognome e Nome Codice fiscale

nato a Prov. in data

COOBLIGATO

di ESSERE **NON ESSERE** persona politicamente esposta.

Luogo

Data

CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA

Noi sottoscritti (in seguito denominati Utilizzatore) dichiariamo la nostra disponibilità a concludere con Voi CONSEL SpA (in seguito denominata Concedente) il contratto di locazione finanziaria, in conformità alla domanda presentata in precedenza. Il contratto si riterrà concluso con l'acquisto, da parte della Concedente, del veicolo descritto nella prima pagina del contratto, o con l'erogazione, anche parziale, della somma richiesta al Fornitore o all'Utilizzatore. L'acquisto o l'erogazione costituiscono a tutti gli effetti accettazione della domanda di locazione.

PREMESSE

- 1) L'oggetto sociale della Concedente include anche l'attività di locazione finanziaria (leasing) di beni.
- 2) Il contratto di locazione finanziaria prevede la concessione in utilizzo dei beni acquistati o fatti costruire direttamente dalla Concedente su scelta, progetto e specifica indicazione dell'Utilizzatore, che se ne assume tutti i rischi; l'Utilizzatore può divenire proprietario di tali beni al termine del contratto, riscattandoli con il pagamento di un prezzo prestabilito.
- 3) L'Utilizzatore ha scelto i beni (caratteristiche e condizioni di funzionamento) e il Fornitore indicati nella prima pagina del contratto, e ha determinato direttamente con il Fornitore il prezzo, i tempi e le modalità di fornitura e di consegna dei beni. I beni scelti per la locazione finanziaria corrispondono alle esigenze dell'Utilizzatore e sono idonei allo svolgimento della sua attività.
- 4) L'Utilizzatore ha presentato domanda alla Concedente per ottenere in locazione finanziaria i beni nello stato di fatto e d'uso in cui si trovano, con le modalità ed alle condizioni del contratto firmato. L'Utilizzatore si assume tutti i rischi relativi ai beni, anche i rischi derivanti da caso fortuito, forza maggiore o fatto di terzi, siano essi assicurati o no.
- 5) L'Utilizzatore ha presentato alla Concedente la propria situazione amministrativa, economica, finanziaria, patrimoniale e giuridica; la Concedente ha effettuato gli opportuni accertamenti e, in considerazione della situazione dell'Utilizzatore, ha deciso di acquisire i beni richiesti, al prezzo concordato tra Utilizzatore e Fornitore, al solo scopo di concederli in locazione finanziaria all'Utilizzatore; le condizioni e le modalità sono quelle firmate nel contratto;
- 6) L'Utilizzatore esonera la Concedente da ogni responsabilità relativa ai beni per quanto riguarda i rapporti con i Fornitori e con i Terzi.
- 7) Se la locazione ha per oggetto beni sottoposti alla disciplina antinfortunistica, il contratto sarà perfezionato, all'atto della firma del verbale di ricevimento e constatazione dei beni, soltanto se il fornitore produce in doppio originale i documenti previsti dalla legge.

CONDIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto del contratto

La Concedente acquirerà i beni descritti nella prima pagina del contratto con il solo scopo di concederli in locazione finanziaria all'Utilizzatore che li accetta per sé, per gli eredi e per gli aventi causa, anche a titolo particolare.

Articolo 2 – Consegna

Norme generali

Il Fornitore consegnerà i beni oggetto del contratto direttamente all'Utilizzatore, salvo non sia diversamente previsto, sulla base di quanto concordato per le modalità e i termini della consegna. Il Fornitore curerà tutti gli adempimenti relativi alla consegna, a spese dell'Utilizzatore. La Concedente non assume alcuna responsabilità per il mancato o tardivo adempimento dell'accordo tra Fornitore e Utilizzatore.

L'Utilizzatore ha l'obbligo di prendere in consegna il bene sin dal momento in cui gli è concesso dal Fornitore. L'Utilizzatore a seguito della consegna:

- rilascia una dichiarazione di regolare ricevimento dei beni previsti dal contratto;
 - verifica la loro completa funzionalità, l'inesistenza di vizi che li rendano non idonei al pieno utilizzo o non conformi all'ordine d'acquisto, la loro idoneità e conformità alle normative antinfortunistica e antinquinamento;
 - redige e firma insieme al Fornitore apposita dichiarazione di ricevimento e constatazione (verbale di consegna).
- L'Utilizzatore, con la firma della dichiarazione si assume consapevolmente il rischio di eventuale mancata successiva consegna; gli effetti del contratto decorreranno dal ricevimento della dichiarazione, con esonero da qualunque responsabilità a carico della Concedente. Nell'ipotesi di mancata consegna il contratto si intende risolto. Il rifiuto di firmare il verbale di consegna del bene da parte dell'Utilizzatore equivale ad accettazione senza alcuna eccezione.

Norme specifiche sulla locazione finanziaria dei veicoli

Il Fornitore consegnerà il veicolo all'Utilizzatore solo dopo aver espletato tutte le pratiche relative all'immatricolazione e targatura presso l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile. L'Utilizzatore esibirà contestualmente le polizze assicurative.

Il Fornitore curerà l'immatricolazione del mezzo a spese dell'Utilizzatore e sotto la responsabilità sua e dell'Utilizzatore. L'Utilizzatore, onere su di ora la Concedente da qualsiasi sanzione e responsabilità dovuta al mancato o tardivo svolgimento degli adempimenti previsti per l'immatricolazione e la targatura e, più in generale, alla mancata o tardiva consegna dei documenti di circolazione dei veicoli.

L'Utilizzatore, sotto sua diretta responsabilità, conserva il libretto di circolazione e lo tiene a disposizione sul veicolo durante la circolazione. L'Utilizzatore si impegna a far pervenire il certificato di proprietà alla Concedente e si assume tutti gli oneri relativi all'eventuale riemissione dei documenti dovuta a smarrimento o sottrazione.

Divieto di espatrio dell'autoveicolo

L'autoveicolo oggetto del contratto può circolare esclusivamente in Italia, in Svizzera e negli altri Paesi dell'Unione Europea, munito della relativa carta verde. È pertanto vietata la circolazione dell'autoveicolo in altri Paesi, se non con autorizzazione scritta da parte della Concedente, su richiesta espressa e motivata da parte dell'Utilizzatore. In questi casi l'Utilizzatore si assume ogni responsabilità ed onere connesso sia alla documentazione, sia alla esportazione e alla circolazione all'estero. La Concedente, in caso di violazione del presente divieto, si potrà avvalere della decadenza del beneficio del termine e clausola risolutiva (art. 16 delle presenti Condizioni Generali). Tutte le eventuali spese relative al recupero e rimpatrio dell'autoveicolo saranno a carico dell'Utilizzatore, anche senza canoni insoluiti. L'autorizzazione alla circolazione da parte della Concedente potrà essere negata a suo insindacabile giudizio senza pregiudicare la validità e l'efficacia del contratto.

Articolo 3 – Mancata o ritardata consegna

Se il Fornitore non provvede alla consegna o ritarda nella consegna contrariamente a quanto previsto nell'ordine, il contratto di locazione finanziaria sarà privo di ogni effetto, con completo esonero per la Concedente e obbligo, per l'Utilizzatore, di retrocedere ogni importo nel frattempo liquidato al Fornitore, oltre gli interessi di mora. In ogni caso il Fornitore è responsabile insieme all'Utilizzatore nei confronti della Concedente per tutti i pagamenti effettuati dalla Concedente al Fornitore. L'Utilizzatore potrà esercitare nei confronti del Fornitore a proprio rischio ed a proprie spese tutte le azioni che spettano alla Concedente.

Articolo 4 – Durata

La locazione finanziaria avrà la durata prevista nella prima pagina del contratto a partire dal giorno di cui l'Utilizzatore firma la dichiarazione di ricevimento e constatazione dei beni (verbale di consegna). Alla scadenza, indicata nella prima pagina del contratto, la locazione finanziaria terminerà, senza bisogno di disdetta.

Articolo 5 – Canone della locazione finanziaria, prezzo di riscatto e pagamenti

Qualsiasi variazione successiva alla stipula del contratto che incida sul costo effettivamente sostenuto dalla Concedente, a qualunque causa dovuta, anche per oscillazioni di cambi o cambiamenti di tassi, diritti doganali ed oneri finanziari comunque legati all'operazione, consentirà alla Concedente di adeguare il canone della locazione finanziaria ed il prezzo di riscatto dei beni indicati nella prima pagina del contratto, anche mediante conguaglio in un'unica soluzione sul solo canone, con impegno dell'Utilizzatore a pagare a semplice richiesta della Concedente. Le variazioni sul costo sostenuto dalla Concedente non costituiscono causa per la risoluzione del contratto da parte dell'Utilizzatore.

L'Utilizzatore si obbliga a pagare alla Concedente, con puntuale rispetto della scadenza e nell'ammontare indicato nella prima pagina del contratto, senza obbligo di preavviso, i canoni di locazione finanziaria, le quote delle spese sostenute dalla Concedente in nome e per conto dell'Utilizzatore e di ogni altra somma dovuta contrattualmente, anche dopo il termine della locazione finanziaria o dopo il riscatto. Qualunque sia la modalità di pagamento scelta dall'Utilizzatore il luogo formale per adempiere al pagamento è sempre il domicilio della Concedente. Se il pagamento dei canoni periodici avviene tramite addebito sul conto dell'Utilizzatore, per mezzo dell'apposita autorizzazione rilasciata dall'Utilizzatore alla Concedente, eventuali cattivi funzionamenti connessi al circuito di incasso non esonerano l'Utilizzatore dal puntuale adempimento degli obblighi di pagamento presi.

L'Utilizzatore si impegna a comunicare tempestivamente alla Concedente eventuali variazioni al proprio conto corrente da addebitare e a rilasciare altra autorizzazione permanente di addebito in conto nel caso in cui le variazioni lo rendessero necessario. Nel caso in cui la banca non accetti l'ordine di addebito l'Utilizzatore dovrà disporre un ordine di bonifico continuativo a favore della Concedente, nel rispetto dei dati indicati nella prima pagina del contratto o in alternativa tramite accredito sul conto corrente della Concedente o per contanti presso le casse della Concedente. Il pagamento dei canoni di locazione finanziaria nonché dei canoni di cui ai commi precedenti, non potrà essere sospeso o ritardato per alcuna ragione. Ogni eventuale richiesta dell'Utilizzatore dovrà essere fatta valere in separata sede, escludendo comunque la compensabilità con i canoni.

Articolo 6 – Ritardo nei pagamenti

La Concedente si riserva di addebitare all'Utilizzatore interessi di mora per i casi di ritardato pagamento dei canoni o di qualsiasi altro importo dovuto, senza necessità di precedente diffida, nonostante il diritto di risolvere il contratto. Il tasso degli interessi di mora per i casi di ritardo nei pagamenti si calcola con l'aggiunta di 2,1 punti percentuali ai tassi di interesse effettivi globali medi, differenziati per categoria di operazione di finanziamento (Prestiti personali, Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio, Leasing, Credito Finalizzato all'acquisto rateale e Credito revolving) e per classe di importo, rilevati ogni 3 mesi dal Ministero dell'Economia e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, dopo aver aumentato i relativi risultati di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali. Nel caso in cui il debitore non rispetti gli adempimenti, l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata produce interessi di mora a partire dalla data di scadenza sino al momento dell'effettivo pagamento (Deliberazione del CICR 9 febbraio 2000 art. 3).

La Concedente, in caso di ritardi nei pagamenti che comportino interventi da parte di personale proprio e/o di incaricati esterni, applicherà altresì una penale a carico dell'Utilizzatore quantificata nella misura massima del 30% degli importi insoluiti.

L'Utilizzatore si farà inoltre carico delle spese legali e giudiziarie eventualmente sostenute dalla Concedente per ottenere dall'Utilizzatore l'adempimento delle Sue obbligazioni contrattuali (in base alle tariffe forensi vigenti). L'Utilizzatore, su semplice richiesta, rimborserà immediatamente gli importi anticipati dalla Concedente. Nel caso in cui esistessero tra la Concedente e l'Utilizzatore più contratti di leasing, la Concedente, nonostante l'Utilizzatore abbia espresso diverse indicazioni, avrà la facoltà di indicare a quale contratto debbano essere imputati i pagamenti.

Articolo 7 – Assicurazione e sinistri

Se nell'ambito delle Condizioni Economiche della Locazione Finanziaria l'Utilizzatore ha scelto la soluzione "assicurazione a cura della Concedente", la Concedente provvede, a spese dell'Utilizzatore, ad assicurare il veicolo presso una primaria compagnia contro i rischi di perdita e danni, con i massimali, le franchigie, i termini e le altre condizioni riportati sull'estratto di polizza che l'Utilizzatore dichiara di aver esaminato con attenzione e di accettare senza riserva. Se invece l'Utilizzatore ha scelto la soluzione "assicurazione a cura dell'Utilizzatore" si impegna ad assicurare a sua cura e spese i beni oggetto del contratto, dalla data di consegna dei beni sino alla data della loro riconsegna alla Concedente o a quella del loro acquisto, e rilascia la copia della polizza alla Concedente, stipulando con primaria compagnia assicuratrice di gradimento della Concedente apposite polizze autonome, per i rischi e i massimali indicati di seguito:

- a) Furto e Incendio, per il valore di listino del veicolo più eventuali optional; l'importo assicurativo potrà essere adeguato al prezzo commerciale del bene a decorrere dal secondo anno di contratto. Se l'Utilizzatore esercita l'attività di noleggio senza conducente, il bene dovrà essere assicurato anche per il rischio di appropriazione indebita;
 - b) Responsabilità civile (compresi i terzi trasportati), con massimale assicurato di 6.000.000,00 (seimilioni), recepimento direttiva dell'Unione Europea, D.lgs. 198 del 6-nov-2007; nel caso in cui i capitali assicurati non fossero sufficienti a risarcire i danni derivanti dal sinistro nella misura richiesta, anche stragiudizialmente, da terzi danneggiati, l'Utilizzatore dovrà corrispondere l'eventuale differenza. Le polizze citate sopra dovranno essere operative senza soluzione di continuità per la durata del contratto più 30 giorni, avere pagamenti con cadenza annuale e contenere il vincolo a favore della Concedente, con l'impegno della Compagnia di pagare alla vincolaria gli indennizzi, e l'obbligo della Compagnia di avvisare immediatamente la Concedente dell'eventuale mancato pagamento del premio alla scadenza. In caso di mancato pagamento del premio la Concedente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento, addebitando l'Utilizzatore per l'importo corrispondente.
- L'Utilizzatore ha il divieto di far circolare i beni oggetto del contratto su strade ad uso pubblico o aree ad esse equiparate, senza la copertura per la responsabilità civile. L'Utilizzatore dovrà curare, in ogni momento e sotto la sua esclusiva responsabilità, la regolarità, la completezza e l'adeguamento delle coperture assicurative dei beni oggetto del contratto, e dovrà esonerare e svincolare la Concedente da qualsiasi obbligo o responsabilità per eventuali rischi non coperti o parzialmente coperti dall'assicurazione.

In caso di deterioramento, distruzione, perdita o sottrazione, o di qualsiasi altro analogo fatto relativo ai beni oggetto del contratto, come pure di ogni danno provocato a terzi dai beni, l'Utilizzatore dovrà farne denuncia alla Concedente entro 48 ore, a mezzo telex o telegramma, e dovrà inviare al più presto una comunicazione scritta con la descrizione dei danni e delle modalità con cui è avvenuto il sinistro. In caso di sinistri mortali o di notevole gravità, l'Utilizzatore (o un terzo) dovrà inviare questa comunicazione entro il giorno successivo. In caso di danno causato da incendio, furto o rapina, l'Utilizzatore si impegna a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria e a specificare che i beni sono di proprietà della Concedente; l'Utilizzatore esonera la Concedente da ogni responsabilità ed invia originale o copia autenticata della denuncia alla Concedente. L'Utilizzatore si impegna anche a:

- compiere tutti gli atti possibili per limitare il danno, a tutelare e salvaguardare i diritti della Compagnia di assicurazioni verso terzi responsabili;
- conservare le parti danneggiate e difettose per l'esame da parte del perito della Compagnia di assicurazioni;
- permettere ogni rilevazione dell'oggetto danneggiato;
- mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi di prova sull'esistenza, il genere ed il valore delle cose assicurate, sull'evento e sull'importanza del danno.

La Concedente delega l'Utilizzatore a trattare con le Compagnie di Assicurazione la liquidazione di qualsiasi danno, con facoltà di revocare la delega in qualsiasi momento. La Concedente dovrà ricevere l'atto di quietanza per la sottoscrizione e per le indicazioni in merito al soggetto (Concedente o Utilizzatore) a favore del quale dovrà avvenire il rimborso.

Articolo 8 – Scadenza della locazione finanziaria e riconsegna dei beni

Alla scadenza prevista la locazione finanziaria terminerà senza bisogno di disdetta e anche nel caso in cui non venga esercitata l'opzione di riscatto dei beni (art. 9 delle presenti Condizioni Generali). Il giorno successivo a quello della scadenza della locazione l'Utilizzatore dovrà restituire i beni oggetto del contratto nello stato in cui li ha ricevuti, completi di tutta la documentazione che per legge deve accompagnare i beni (per la circolazione, i documenti di proprietà o in generale necessari per l'uso), in buono stato di conservazione, tranne il normale deterioramento per l'uso. Eventuali parti aggiunte o miglioramenti ai beni, che non si possano eliminare senza danni, diventeranno di proprietà della Concedente, senza che l'Utilizzatore riceva alcun risarcimento. Un apposito verbale, preparato dalla Concedente, redatto in accordo con l'Utilizzatore certificherà la riconsegna dei beni, che avverrà, anche in caso di risoluzione anticipata della locazione finanziaria, a cura e spese dell'Utilizzatore nel luogo e secondo le modalità e i termini indicati dalla Concedente. Tutte le eventuali operazioni di smontaggio e trasporto sono a carico dell'Utilizzatore. L'Utilizzatore dovrà versare, nello stesso momento della consegna, i canoni e ogni altra somma dovuta, oltre ai danni riscontrati sui beni non determinati dal normale uso. In caso di mancato accordo, una società specializzata indicata dalla Concedente redigerà una perizia dei danni sulla base della quale l'Utilizzatore effettuerà il risarcimento. In caso di mancata restituzione dei beni, secondo le modalità sopra indicate, l'Utilizzatore prende atto per sé ed i suoi aventi causa che il possesso e l'utilizzo dei beni sono contrari alla volontà della Concedente e che in caso di ritardo nella riconsegna dei beni dovrà effettuare un pagamento pari a 750,00 (settecentocinquanta/00), salvo maggior danno e salva la facoltà della Concedente di procedere direttamente al relativo recupero tramite i suoi incaricati, con l'impegno dell'Utilizzatore a non opporsi in alcun modo, a sostenere le spese relative e ad assumersi i rischi derivanti.

Articolo 9 - Opzione di riscatto dei beni

L'Utilizzatore ha il diritto di riscattare alla fine della locazione finanziaria i beni locati e potrà esercitare validamente questo diritto solo se in regola con i pagamenti e le altre obbligazioni derivanti dal contratto. Inoltre, l'Utilizzatore dovrà fornire prova del pagamento delle tasse automobilistiche relative a tutto il periodo di locazione tramite l'invio della copia dei bolli di circolazione. L'Utilizzatore, per esercitare il diritto di riscatto, dovrà manifestare la volontà di acquistare il bene con effetto alla scadenza della locazione, inviando alla sede della Concedente lettera raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza della locazione. L'Utilizzatore dovrà versare alla Concedente alla fine della locazione il prezzo indicato come riscatto sulla prima pagina del contratto, oltre IVA, bolli, imposte, tasse per il passaggio di proprietà e spese notarili, e oltre alle somme eventualmente dovute a titolo di mora e spese. L'Utilizzatore dovrà trasmettere alla Concedente tutta la documentazione occorrente per il passaggio di proprietà dei beni oggetto del contratto. I beni vengono venduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, risultando esclusa ogni garanzia per vizi palesi o occulti a favore dell'acquirente, cui lo stato dei beni è noto. La Concedente emetterà la fattura di vendita, dopo aver accertato il regolare adempimento degli obblighi sopra esposti. In difetto, tale facoltà si intenderà rinunziata ed i beni dovranno essere riconsegnati (art. 8 delle presenti Condizioni Generali).

Articolo 10 – Indicizzazione – Adeguamento del canone della locazione finanziaria

Il canone del contratto si ottiene con il parametro di indicizzazione e il tasso di riferimento indicato nella prima pagina del contratto che rappresenta il tasso storico per l'intera durata della locazione. Nel caso di tasso indicizzato il tasso storico sarà soggetto a conguaglio durante il periodo della locazione, in base alle variazioni subite e avverrà secondo le seguenti modalità.

Alla fine di ogni trimestre solare la Concedente conterà il conguaglio di indicizzazione, secondo la seguente formula:

$$AT \text{ (Adeguamento tasso)} = \text{QCR} \times (TM - TS) \times GG$$

36.500

QCR = quota capitale residuo: calcolo secondo il cosiddetto metodo francese relativo ad un prestito con la stessa durata, le stesse scadenze e gli stessi rimborsi del contratto e per il quale l'opzione di acquisto è equivalente ad un canone;

Capitale erogato = differenza tra il valore del bene oggetto del contratto e corrispettivo alla firma;

TM = tasso medio (si ottiene dalla rilevazione del tasso Euribor tre mesi lettera pubblicato ogni giorno su "Il Sole 24 Ore" o, in caso di mancata pubblicazione, dalla rilevazione di un Istituto di Credito scelto a giudizio insindacabile della Concedente e del quale la Concedente informerà l'Utilizzatore);

TS = tasso storico;

GG = giorni di indicizzazione.

Nel caso in cui l'adeguamento aumenti, la Concedente è autorizzata ad emettere fattura a carico dell'Utilizzatore, con pagamento a vista. Nel caso in cui l'adeguamento diminuisca e se l'Utilizzatore non è debitore per altri importi, la Concedente emetterà una nota di accredito a favore dell'Utilizzatore; il relativo importo sarà inviato tramite assegno bancario o bonifico bancario salvo conguaglio con quanto dovuto alla Concedente, in forza del contratto che risulterà non ancora pagato. Gli adeguamenti avverranno con scadenza trimestrale. In ogni caso variazioni che determinino l'emissione di addebiti o accrediti di valore inferiore a 26,00 euro + IVA (ventisei + IVA) non avranno luogo e queste variazioni saranno riportate a nuovo e fatturate in caso di superamento di questa soglia. Entro il limite di un punto percentuale non ci saranno adeguamenti in diminuzione del tasso, e allo stesso modo non ci saranno adeguamenti in diminuzione del tasso oltre il limite massimo di 2,5 punti percentuali.

Articolo 11 – Perdita totale dei beni

In caso di perdita totale di tutti i beni oggetto del contratto, il contratto si intenderà automaticamente risolto e l'Utilizzatore liberato dall'obbligo di restituzione dei beni. Tutti gli oneri di qualunque natura che derivano dalla distruzione o dalla perdita dei beni oggetto del contratto, per qualsiasi ragione (sinistro, furto o altri eventi) restano a carico dell'Utilizzatore (anche se l'Utilizzatore non ne è direttamente responsabile). In caso di risoluzione l'Utilizzatore si impegna, a fronte di una semplice richiesta della Concedente ed entro cinque giorni dalla richiesta, a pagare i canoni periodici scaduti e non pagati e tutto quant'altro previsto dal contratto fino alla data dell'evento, aumentati degli interessi di mora contrattuali. L'Utilizzatore si impegna inoltre a pagare alla Concedente un'indennità pari all'importo attualizzato al tasso Euribor tre mesi lettera per la valuta in vigore al momento della stipula del contratto, tutti i canoni a scadere e il prezzo di riscatto dei beni.

Nei soli casi di incendio e furto di autoveicoli il pagamento dell'indennità è posticipato per il tempo necessario alla liquidazione del danno da parte della Compagnia di Assicurazione, ma comunque per un tempo non superiore a sei mesi dall'evento, a patto che l'Utilizzatore procuri tempestivamente alla Compagnia di Assicurazione (se ha stipulato direttamente la polizza per la copertura del danno) o alla Concedente (se la Concedente ha stipulato la polizza), tutti i documenti necessari per la liquidazione dell'indennizzo (con particolare riguardo, se fosse stata precedentemente sporta denuncia all'autorità giudiziaria, al certificato di chiusa istruttoria rilasciato dagli uffici giudiziari competenti). Se l'Utilizzatore non procurerà in tempo i documenti necessari, la Concedente pretenderà il pagamento immediato dell'indennità. La Concedente ha il diritto di trattenere i canoni già ricevuti e di chiedere il risarcimento dei maggiori danni subiti. Dopo il pagamento la Concedente lascerà all'Utilizzatore ogni eventuale residuo diritto relativo ai beni, e subentrerà all'Utilizzatore in tutti i diritti della Concedente nei confronti della Compagnia Assicuratrice per l'incasso di quanto eventualmente dovuto a titolo di risarcimento del danno o di indennizzo. Se il pagamento non avviene la Concedente può incaricare, a spese dell'Utilizzatore, un legale di propria fiducia di trattare presso la Compagnia di Assicurazione la liquidazione del danno ed agire direttamente nei confronti della Compagnia di Assicurazione con conseguente facoltà di concordare l'indennizzo, rilasciare quietanza a sua firma ed incassarlo. La Concedente comunicherà all'Utilizzatore l'ammontare dell'eventuale indennizzo concordato con la Compagnia di Assicurazione; se l'Utilizzatore lo riterrà opportuno potrà opporsi e versare alla Concedente tutto quanto dovuto come sopra indicato a estinzione del contratto, e concordare direttamente l'indennizzo con la Compagnia di

Assicurazione. Se entro 15 giorni da tale comunicazione l'Utilizzatore non avrà effettuato il versamento, la Concedente potrà incassare quanto concordato con la Compagnia di Assicurazione e trattenerlo in conto a quanto dovuto alla Concedente, sulla base del contratto.

Articolo 12 - Obblighi dell'utilizzatore

L'Utilizzatore per tutta la durata del contratto ha l'obbligo di:

- mantenere i beni oggetto del contratto liberi da privilegi, pegni, oneri o vincoli di ogni specie e natura;
- impedire che terzi accendano sui beni gli stessi privilegi, pegni, oneri o vincoli;
- opporsi ad ogni azione pregiudizievole da parte di terzi sui beni e darne comunicazione immediata tramite lettera raccomandata alla Concedente. In caso di provvedimenti cautelari o esecutivi e di azioni conseguenti a fallimenti ed ad altre procedure concorsuali, l'Utilizzatore deve comunque avvertire anche chi compie l'azione stessa che i beni sono di proprietà della Concedente ed assumere al tempo stesso ogni opportuna iniziativa, anche giudiziale, mirata a difendere i diritti della Concedente sui beni oggetto del contratto;
- comunicare alla Concedente immediatamente, tramite lettera raccomandata o telegramma, eventuali cambiamenti o modifiche dei beni che possano comportare la rovina;
- comunicare alla Concedente tramite lettera raccomandata variazioni di indirizzo e di qualunque cambiamento societario. In particolare, per le associazioni, l'obbligo sussiste relativamente a ogni variazione degli associati, sia relativamente all'ingresso di nuovi soci, sia al recesso di soci che già ne fanno parte;
- trasmettere alla Concedente oltre alla documentazione relativa ai fatti sopra indicati, la copia dell'ultimo bilancio (stato patrimoniale e conto economico) o della dichiarazione dei redditi disponibile;
- consentire che gli incaricati della Concedente possano accertare in qualsiasi momento lo stato d'uso e di conservazione dei beni oggetto del contratto ed in generale l'adempimento degli obblighi posti a carico dell'Utilizzatore. L'Utilizzatore deve inoltre consentire, se necessario, un facile accesso al luogo o all'immobile in cui i beni sono utilizzati o custoditi;
- provvedere al pagamento di ogni sanzione o ammenda per eventuali infrazioni alle norme sulla circolazione. La Concedente potrà provvedere direttamente al pagamento delle ammende per infrazioni notificate, tramite la richiesta dell'importo all'Utilizzatore, maggiorato delle spese contrattualmente previste. La Concedente non sarà responsabile per il mancato o tardato pagamento né per pagamenti effettuati dall'Utilizzatore a titolo di obblazioni o condoni che l'Utilizzatore, a suo insindacabile giudizio, avesse ritenuto di effettuare. L'Utilizzatore si impegna a conservare le ricevute relative ai pagamenti eseguiti e ad esibirle su richiesta della Concedente.

Articolo 13 - Custodia dei beni locati

Con la consegna dei beni l'Utilizzatore è costituito custode dei beni oggetto del contratto e di tutti i documenti allegati al contratto. L'Utilizzatore deve usare i beni locati per lo svolgimento della propria attività e per gli usi previsti dal contratto; deve mantenerli sempre in buono stato di conservazione e non apportare alcun mutamento alla loro destinazione ed utilizzazione senza il consenso scritto della Concedente; deve provvedere a propria cura e spese alla manutenzione e alle riparazioni ordinarie e straordinarie per mantenerli in perfetta efficienza; deve assumersi ogni rischio per la loro conservazione e liberare la Concedente da qualsiasi onere.

L'Utilizzatore deve avere cura di mantenere sempre ben leggibili anche le iscrizioni originali impresse o applicate dal fabbricante, che hanno la funzione di identificare i beni oggetto del contratto. E' espressamente vietato far partecipare i beni locati a corse, gare e concorsi. L'Utilizzatore si obbliga a usare i beni oggetto del contratto in conformità alle leggi e alle disposizioni, anche locali, che ne regolano il funzionamento e alle norme antinfortunistiche e antinquainamento; a munirsi di tutte le autorizzazioni, licenze o permessi; ad effettuare le denunce prescritte in relazione alla natura o all'impiego dei beni locati.

L'Utilizzatore, nel momento in cui se ne assume la responsabilità diretta, conferma di conoscere bene la corrispondenza dei beni locati ad ogni normativa comunitaria, nazionale, regionale e locale attualmente in vigore, o che venisse eventualmente emessa durante la durata del contratto, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e si impegna ad adeguare a sua cura e spese i beni alle norme vigenti. Se l'aggiornamento comportasse una modifica, essa dovrà preventivamente essere autorizzata dalla Concedente; in casi di oggettiva indifferibilità l'Utilizzatore dovrà dare contemporanea comunicazione alla Concedente. Dal momento della consegna sino al riscatto o alla restituzione alla Concedente, l'Utilizzatore sostiene la totalità dei rischi, anche derivanti da caso fortuito o da forza maggiore, connessi all'uso, alla detenzione, alla circolazione e alla manutenzione dei beni oggetto del contratto. In caso di danneggiamento o perdita parziale di uno dei beni, a qualsiasi evento dovuto, l'Utilizzatore si deve munire preventivamente delle eventuali autorizzazioni amministrative e far eseguire a sua cura e spese tutti i lavori di riparazione, ricostruzione o rimpiazzo necessari per il ripristino dei beni nello stato in cui si trovavano prima del danneggiamento, al fine di poter compiere normalmente la funzione cui sono destinati. Ultimati i lavori a regola d'arte, la Concedente verserà all'Utilizzatore quanto eventualmente gli venisse pagato a titolo di risarcimento del danno dalla Compagnia di Assicurazione, salvo conguaglio con quanto dovuto alla Concedente in forza del presente contratto.

Nel corso della locazione l'Utilizzatore potrà eseguire a sua cura e spese tutte le modifiche e innovazioni ai beni che riterrà più opportune, purché esse siano state preventivamente autorizzate per iscritto dalla Concedente, siano state ottenute le eventuali necessarie autorizzazioni amministrative, e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza degli impianti e prevenzione degli infortuni. L'autorizzazione da parte della Concedente è obbligatoria. In ogni caso modifiche, migliorie e innovazioni apportate ai beni non daranno diritto ad alcuna indennità né a riduzioni dei canoni a favore dell'Utilizzatore, anche qualora siano ritenute utilidalla Concedente; la Concedente ha comunque la facoltà di chiedere il ripristino totale o parziale dei beni a cura e spese dell'Utilizzatore.

Articolo 14 - Esonero da responsabilità

In considerazione di quanto indicato nelle Premesse, l'Utilizzatore assume a proprio carico sin da ora ogni rischio e responsabilità conseguenti all'utilizzo dei beni oggetto del contratto e rinuncia espressamente a ogni suo eventuale diritto, ragione e azione verso la Concedente nei seguenti casi:

- ritardata consegna o disponibilità dei beni o altre inadempienze del Fornitore;
 - sottrazione totale o parziale;
 - molestie o turbative da parte di terzi, rivendicanti diritti sui beni anche a seguito dell'esercizio di azioni revocatorie fallimentari o ordinarie;
 - irregolarità o revoca di licenze, concessioni, autorizzazioni, necessarie per l'utilizzo dei beni;
 - vizi dei beni, anche di costruzione, palesi od occulti, originari e sopravvenuti;
 - difetti di funzionamento, anche se intervenuti durante il corso della locazione finanziaria;
 - servitù, pesi, vincoli e gravami di sorta, anche se non conosciuti, che limitassero o impedissero l'utilizzo anche parziale dei beni per qualunque durata;
 - qualunque danneggiamento, deterioramento ed altri fatti che rendessero necessarie opere di riparazione e che impedissero in tutto o in parte, e per qualunque durata, l'utilizzo dei beni;
 - perdita o sottrazione anche parziale dei beni, compresi il caso fortuito e la forza maggiore;
 - impossibilità all'utilizzo totale o parziale dei beni, per qualunque durata, a qualsiasi causa imputabile, compresa l'emissione di un provvedimento temporaneo della Pubblica Amministrazione a qualunque titolo.
- In queste ipotesi la Concedente, in qualità di acquirente dei beni oggetto della locazione finanziaria, cederà all'Utilizzatore, a sua richiesta, i diritti circa il puntuale adempimento, consegna e garanzia che vanta nei confronti del venditore; cederà inoltre ogni altra azione che eventualmente spettasse nei confronti del Fornitore o di terzi per tutelare nelle opportune sedi i propri diritti per l'eliminazione di vizi o difetti dei beni, o per il risarcimento del danno eventualmente subito derivante dall'esclusione o limitazione delle possibilità di uso dei beni. Rimane espressamente esclusa per l'Utilizzatore la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto di acquisto. Da parte sua l'Utilizzatore rinuncia fin d'ora a qualsiasi azione e pretesa nei confronti della Concedente, si obbliga ad agire soltanto contro i soggetti sopra indicati ed a considerarla indenne da qualsivoglia pretesa, anche risarcitoria,

avanzata da eventuali controparti. L'Utilizzatore riconosce che non è esonerato dal puntuale pagamento dei canoni alle scadenze previste, anche in presenza di deroga a quanto disposto dagli articoli 1579, 1584 e 1621 del Codice Civile, qualunque sia l'esito delle vicende e delle liti, e l'impossibilità di utilizzazione parziale o totale dei beni per qualsiasi periodo dovuta a qualsiasi motivo.

La sostituzione dei beni, o l'indennità di qualsiasi genere, o la risoluzione della locazione finanziaria non costituiscono titolo per pretendere dalla Concedente la sospensione e la diminuzione del canone. I beni oggetto del contratto fruiranno della garanzia concessa dalla casa costruttrice e dal venditore secondo le norme riportate nel documento di garanzia rilasciato all'atto della consegna, e comunque secondo le normali regole del Codice Civile. Nelle ipotesi previste dagli articoli 1490, 1495 e 1512 del Codice Civile, l'Utilizzatore deve comunicare con lettera raccomandata, nei termini prescritti dalla legge, il rilievo dei vizi e difetti di funzionamento sia al Fornitore sia alla Concedente; questa avrà diritto di richiedere all'Utilizzatore eventuali risarcimenti di danni per comunicazioni effettuate fuori termine.

Articolo 15 - Cessione del contratto

L'Utilizzatore sin d'ora acconsente la cessione da parte della Concedente del presente contratto, ovvero di tutti o parte dei diritti che ne derivano. L'Utilizzatore si obbliga invece a non cedere a terzi il godimento e l'uso anche parziale dei beni oggetto del contratto, sublocare i beni o cedere il presente contratto di locazione finanziaria a terzi, anche in caso di cessione, affitto o usufrutto di azienda o di ramo di azienda, senza il consenso scritto della Concedente; in ogni caso il consenso non libererà l'Utilizzatore dalle obbligazioni derivanti dal presente contratto, quale obbligato in solido con il cessionario.

Il cessionario dovrà garantire l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali che dovessero risultare non adempite, anche se anteriori alla cessione. Resta definito che la Concedente non ha alcuna responsabilità relativamente allo stato d'uso dei beni oggetto del contratto di cessione. Inoltre, nel caso di autoveicoli, faranno carico esclusivamente all'Utilizzatore ed al cessionario la cura e la responsabilità di tutti gli adempimenti relativi ad eventuali variazioni apportate ai documenti di circolazione.

Articolo 16 - Decadenza del beneficio del termine e clausola risolutiva espressa

a) Decadenza del beneficio del termine

In caso di mancato pagamento anche solo di un canone la Concedente, se non utilizza la clausola risolutiva espressa, può chiedere all'Utilizzatore l'immediato adempimento di ogni prestazione derivante dal contratto.

In questo caso l'Utilizzatore decadrà dal beneficio del termine e la Concedente potrà chiedere il pagamento del canone o dei canoni insoluti, maggiorati degli interessi di mora, oltre l'ammontare dei canoni non ancora scaduti, attualizzati al tasso Euribor tre mesi lettera per la valuta in vigore al momento della stipula del contratto.

L'Utilizzatore dovrà anche rimborsare, entro cinque giorni dall'inizio della comunicazione e in una volta unica, le spese che la Concedente ha sostenuto per i solleciti effettuati per recuperare il proprio credito e per eventuali azioni, compreso l'invio di proprio personale o di esattori incaricati, per un massimo pari al 30% degli importi insoluti, oltre alla penale maturata, per un massimo di euro 250,00 (duecentocinquanta/00). L'Utilizzatore dovrà inoltre rimborsare una penale pari all'8% del capitale residuo. In caso di mancato pagamento della somma la Concedente potrà richiedere il pagamento di interessi di mora, il cui tasso è calcolato aggiungendo 2,1 punti percentuali ai tassi di interesse effettivi globali medi, differenziati per categoria di operazione di finanziamento (Prestiti personali, Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio, Leasing, Credito Finalizzato all'acquisto rateale e Credito revolving) e per classe di importo, rilevati ogni 3 mesi dal Ministero dell'Economia e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, dopo aver aumentato i relativi risultati di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

b) Clausola risolutiva espressa

La Concedente ha diritto di chiedere la risoluzione anticipata della locazione finanziaria, senza preavviso né costituzione in mora, nei casi qui elencati:

- mancato ritiro del veicolo da parte dell'Utilizzatore (art.1456 del Codice Civile);
- mancato pagamento del canone della locazione finanziaria alle scadenze previste;
- mancato pagamento dell'adeguamento del canone della locazione finanziaria (indicizzazione) o di qualsiasi altra somma dovuta alla Concedente;
- mancata stipula delle polizze di assicurazione e mancato pagamento dei premi alla Compagnia di Assicurazione;
- inosservanza, anche parziale, dell'Utilizzatore ad uno o più degli obblighi previsti dagli articoli precedenti delle presenti Condizioni Generali ed in particolare art. 2 – Consegna, art. 5 – Canone della locazione finanziaria, prezzo di riscatto e pagamenti, art.6 – Ritardo nei pagamenti, art. 7 – Assicurazione e sinistri, art. 8 – Scadenza della locazione finanziaria e riconsegna dei beni, art. 12 – Obblighi dell'Utilizzatore, art. 13 – Custodia dei beni locati, art. 14 – Esonero da responsabilità, art. 15 – Cessione del contratto.
- se l'Utilizzatore è messo in liquidazione per qualsiasi causa o è sottoposto ad amministrazione controllata, concordato preventivo, fallimento, o amministrazione straordinaria;
- se le garanzie e i requisiti economici e di affidamento dell'Utilizzatore sono diminuite rispetto al momento di stipula del contratto;
- se le Autorità competenti emettono dei provvedimenti con cui viene disposto il ritiro dal mercato o il divieto di messa in servizio dei beni oggetto del contratto.

La risoluzione si verifica di diritto tranne se la Concedente ritiene di non utilizzare la clausola risolutiva e richiede l'adempimento, anche con la forza.

Articolo 17 - Effetti della risoluzione anticipata del contratto

In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto di locazione finanziaria l'Utilizzatore deve:

- riconsegnare immediatamente i beni alla Concedente;
- versare le spese che la Concedente ha sostenuto per recuperare ed eventualmente riparare i beni;
- versare le rate scadute e non pagate e tutto quello che è previsto dal contratto fino alla data della risoluzione, maggiorati degli interessi di mora; in caso di ritardo nella restituzione dei beni e fino alla data dell'effettiva riconsegna versare, a titolo di indennità, un importo pari alla rata stabilita, oltre agli interessi di mora;
- versare una penale d'importo pari al capitale residuo, con l'aggiunta degli interessi moratori in caso di ritardo pagamento. Se la vendita dei beni produce un ricavo, questo sarà sottratto al netto dell'iva dal totale che l'Utilizzatore deve versare, così come il diverso importo utilizzato come base di calcolo per la loro diversa incollazione, e quanto eventualmente ricevuto a titolo di rimborso o di indennizzo assicurativo.

Poiché la Concedente in base al proprio statuto è una Società finanziaria che può operare nell'ambito della sola locazione finanziaria ed è priva di una struttura, organizzazione e competenza commerciale, l'Utilizzatore, fermo restando il debito globale da risoluzione indicato all'art. 16 delle presenti Condizioni Generali, potrà rintracciare ed indicare il nominativo di un acquirente disponibile ad acquistare il bene in leasing al prezzo più elevato possibile e comunque non inferiore al 20% dell'offerta pervenuta alla Concedente dal Fornitore da questa incaricato. Tale importo deve essere versato secondo le modalità che la Concedente comunicherà all'Utilizzatore. In ogni caso la Concedente potrà trattenere tutte le somme che l'Utilizzatore le ha versato, a qualunque titolo. La Concedente ha diritto al risarcimento dei maggiori danni conseguenti alla risoluzione del contratto. Se la Concedente, grazie ai pagamenti ricevuti e alla vendita dei beni o alla loro ricollocazione, riceve un importo superiore rispetto a quanto dovuto, lo riconoscerà all'Utilizzatore.

Articolo 18 - Spese, imposte e tasse

L'importo dei canoni di locazione finanziaria, del prezzo di riscatto dei beni alla scadenza del contratto ed ogni altro importo che l'Utilizzatore deve alla Concedente sono assoggettati all'aliquota IVA vigente al momento della fatturazione. Sono a carico dell'Utilizzatore qualsiasi imposta o tassa, comprese quelle di cui al momento non è possibile quantificare l'importo, a qualunque titolo e per qualsiasi causa od occasione, sia dovuta in base a norme vigenti o future relative e conseguenti alla conclusione, esecuzione e risoluzione del contratto di locazione finanziaria, e ogni imposta o tassa che riguardi la consegna, il trasporto, l'acquisto, la conservazione della proprietà, l'uso ed la restituzione dei beni ed operazioni simili o collegate, così come le spese notarili e di perizia.

L'Utilizzatore deve fornire, anche in via anticipata, le somme che l'Amministrazione Finanziaria può richiedere, salvo che si faccia carico a proprie spese, delle pratiche e contestazioni che ritiene fondate anche per conto e nell'interesse della Concedente, che nell'eventualità lo doterà di una delega.

L'Utilizzatore deve rimborsare alla Concedente le imposte, le tasse e qualsiasi spesa che questa abbia anticipato. La registrazione del contratto, che si riferisce a prestazioni di servizi soggetti ad Iva (art. 5 del D.P.R. n. 634 del 26.01.1972), avverrà solo in caso d'uso.

Articolo 19 - Pagamento tassa di proprietà (e oneri ricorrenti)

La Concedente, alle scadenze previste, provvede al pagamento della tassa di proprietà (e dei vari oneri ricorrenti) in luogo dell'Utilizzatore. Gli importi saranno addebitati all'Utilizzatore con aggiunta delle spese di gestione amministrativa contrattualmente previste.

Articolo 20 - Modifica unilaterale delle condizioni

Ad eccezione delle previsioni del presente contratto relative ai tassi di interesse, la Concedente potrà modificare unilateralmente le disposizioni del presente contratto, qualora ricorra un giustificato motivo, dandone comunicazione scritta all'Utilizzatore, anche tramite e-mail, con un preavviso minimo di 2 mesi. Le modifiche si ritengono accettate qualora l'Utilizzatore non eserciti il diritto di recesso, senza alcuna spesa, prima della data indicata per l'entrata in vigore delle modifiche.

Articolo 21 - Fidejussione

La fidejussione garantisce alla Concedente quanto dovute, in base al contratto per capitale, interessi, anche moratori, spese, anche giudiziali, oneri tributari.

L'eventuale decadenza dell'Utilizzatore dal beneficio del termine è automaticamente estesa al Fidejussore.

Articolo 22 - Legge applicabile e Foro convenzionale

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

Per ogni eventuale controversia relativa al contratto ed ipotesi in esso previste, le parti stabiliscono la competenza esclusiva del Foro di Torino; qualora l'Utilizzatore sia configurabile quale microimpresa, il foro sarà quello di residenza o domicilio della stessa.

Articolo 23 - Comunicazioni all'Utilizzatore e elezione di domicilio

Tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, salvo diverso specifico accordo tra Consel e l'Utilizzatore, sono effettuate in lingua italiana.

A tutti gli effetti contrattuali l'Utilizzatore sceglie il proprio domicilio presso la sede legale indicata nel contratto. L'Utilizzatore comunicherà tempestivamente alla Concedente eventuali variazioni di domicilio; fino a quel momento resta valida a tutti gli effetti ogni comunicazione o notifica fatta all'ultimo domicilio. Tutte le comunicazioni previste dalla legge o dal Contratto, compresi gli avvisi di imminente registrazione nei Sistemi di informazioni creditizie previsti dalla legge e dal Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti potranno essere effettuate utilizzando il servizio postale, il telefax o l'indirizzo di posta elettronica.

Alla scadenza del Contratto, e comunque almeno una volta all'anno, la Società invia all'Utilizzatore una comunicazione analitica che dà una chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un quadro aggiornato delle condizioni economiche applicate. Qualora l'Utilizzatore non presenti una contestazione scritta, le comunicazioni periodiche si intendono approvate dopo 60 giorni dal ricevimento delle stesse.

L'Utilizzatore o i suoi eventuali successori o aventi causa potrà, altresì, richiedere alla Società copia della documentazione relativa alle singole operazioni poste in essere in esecuzione del presente Contratto.

L'Utilizzatore deve inviare eventuali comunicazioni a Consel ai seguenti indirizzi: CONSEL SPA, Via V. Bellini 2, 10121 Torino - info@e-consel.it. Qualsiasi comunicazione dell'Utilizzatore verso Consel ha efficacia dal momento in cui Consel la riceve. Se non è escluso dalla legge o dal Contratto, l'Utilizzatore può richiedere che, in alternativa all'invio in forma scritta a mezzo posta, Consel gli fornisca le comunicazioni tramite l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza con il salvataggio delle stesse su supporto durevole.

L'Utilizzatore ha sempre la possibilità di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, comunicandolo a Consel con le modalità sopra indicate. Consel può registrare le comunicazioni telefoniche con l'Utilizzatore.

Articolo 24 - Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie

Per eventuali contestazioni in merito ai rapporti derivanti dal presente contratto, l'Utilizzatore ha diritto di presentare reclamo alla Società, anche per lettera raccomandata A.R. all'indirizzo Consel SpA, Ufficio Reclami, via V. Bellini 2, 10121, Torino, oppure per via telematica all'indirizzo reclami@e-consel.it. La Società si pronuncerà sul reclamo entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del medesimo e indicherà, in caso di accoglimento, le iniziative che si impegna ad assumere e i tempi entro i quali le stesse verranno realizzate. Se il reclamo sarà ritenuto infondato, la Società fornirà un'illustrazione chiara ed esauriente delle motivazioni del rigetto. Se l'Utilizzatore non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO (ABF).

Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, tutte le future ed eventuali questioni che dovessero sorgere tra l'Utilizzatore e la Società dall'interpretazione e/o dall'applicazione delle previsioni del presente Contratto saranno sottoposte al preventivo tentativo di conciliazione e al relativo procedimento di mediazione, esperito ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e successive modificazioni, presso il Conciliatore Bancario e secondo la procedura di mediazione prevista dal regolamento adottato da tale organismo ai sensi del D.M. 18 ottobre 2010 n. 180. In ogni caso, l'Utilizzatore e la Società potranno scegliere, di comune accordo, di rivolgersi ad un diverso organismo di composizione stragiudiziale delle controversie in materia bancaria, iscritto nel registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e del D.M. 18 ottobre 2010 n. 180. In alternativa all'esperimento del tentativo di conciliazione e al relativo procedimento di mediazione di cui al precedente comma, l'Utilizzatore può proporre ricorso all'Arbitro Bancario-Finanziario (ABF), secondo i termini e le modalità indicate nella Guida all'ABF.

Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it e la Guida Pratica disponibile sul sito www.e-consel.it, presso le filiali Consel e gli esercenti convenzionati.

Nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo, resta impregiudicata la facoltà dell'Utilizzatore e della Società di ricorrere all'autorità giudiziaria.

Il finanziatore è soggetto ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale, 91 - 00184 Roma.

VERBALE DI CONSEGNA E DI ACCETTAZIONE DEL BENE

DATI DELL'UTILIZZATORE

| | | | |
|-----------------------|-----|--------|-------------------|
| Denominazione | | | |
| Luogo costituzione | | Prov. | Data costituzione |
| Indirizzo sede legale | | CAP | Località Prov. |
| Telefono | Fax | E-mail | |
| Partita IVA | | | |

DATI DEL FORNITORE

| | | | |
|-------------------------|-----|--------|----------------|
| Ragione Sociale / Ditta | | | Partita IVA |
| Indirizzo sede legale | | CAP | Località Prov. |
| Telefono | Fax | E-mail | |

DESCRIZIONE VEICOLO DI PROPRIETÀ DEL CONCEDENTE

| | | |
|-------|--------|---------------|
| _____ | | |
| Targa | Telaio | Installato in |

Il Fornitore:

- dichiara di aver eseguito la fornitura del bene sulla base degli accordi con l'Utilizzatore e su ordine del Concedente;
- conferma la rispondenza del bene alla normativa attuale vigente in Italia in materia di sicurezza, antinfortunistica ed igiene del lavoro;
- dichiara che il bene riporta la marcatura CE (D.Lgs. n. 626/94 e direttiva n. 392/89/CEE);
- dichiara che il manuale di istruzione redatto in italiano è stato consegnato unitamente alla dichiarazione autentica di conformità all'Utilizzatore;
- dichiara di impegnarsi a consegnare a Consel SpA copia autentica del manuale di istruzioni e della dichiarazione di conformità;
- dichiara che il bene concesso in locazione finanziaria è conforme alla relativa fattura emessa a carico della Consel SpA;
- prende atto che le azioni derivanti dal contratto di vendita del bene (escludendo da esse la risoluzione del contratto), sono state trasferite all'Utilizzatore, il quale pertanto potrà automaticamente esercitarle.
- se l'importo per completare il contratto è stato versato al Fornitore come anticipo del prezzo, il Fornitore autorizza Consel SpA al saldare la fattura relativa alla fornitura del contratto per un importo pari alla differenza tra fattura e anticipo, e rinuncia ad ogni azione di risarcimento nei confronti della Consel SpA, che non risulta quindi responsabile in alcun modo.

X TIMBRO E FIRMA
DEL FORNITORE

L'Utilizzatore:

- Dichiara di aver ricevuto il bene sopra descritto;
- dichiara di aver ricevuto e di tenere a disposizione il manuale di istruzione redatto in italiano e la dichiarazione di conformità;
- dichiara che il bene riporta la marcatura CE (D.Lgs. n. 626/94 e direttiva n. 392/89/CEE);
- conferma che il bene corrisponde a quanto indicato nel contratto di locazione e non presenta alterazioni o difetti, lo valuta adatto all'uso per il quale lo ha ricevuto in locazione e ritiene esatti e conformi i canoni di locazione stabiliti;
- dichiara di essere responsabile dell'uso corretto del bene e della sua manutenzione secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.
- se l'importo da versare per completare il contratto è stato versato al Fornitore come anticipo del prezzo, l'Utilizzatore autorizza Consel SpA ad emettere fattura di importo uguale all'anticipo versato al Fornitore, rinunciando ad ogni azione di risarcimento nei confronti della Consel SpA, che non risulta quindi responsabile in alcun modo.

X TIMBRO E FIRMA
DELL'UTILIZZATORE

VERBALE DI CONSEGNA E DI ACCETTAZIONE DEL BENE

DATI DELL'UTILIZZATORE

| | | | |
|-----------------------|-----|--------|-------------------|
| Denominazione | | | |
| Luogo costituzione | | Prov. | Data costituzione |
| Indirizzo sede legale | | CAP | Località Prov. |
| Telefono | Fax | E-mail | |
| Partita IVA | | | |

DATI DEL FORNITORE

| | | | |
|-------------------------|-----|--------|----------------|
| Ragione Sociale / Ditta | | | Partita IVA |
| Indirizzo sede legale | | CAP | Località Prov. |
| Telefono | Fax | E-mail | |

DESCRIZIONE VEICOLO DI PROPRIETÀ DEL CONCEDENTE

| | | |
|-------|--------|---------------|
| _____ | | |
| Targa | Telaio | Installato in |

Il Fornitore:

- dichiara di aver eseguito la fornitura del bene sulla base degli accordi con l'Utilizzatore e su ordine del Concedente;
- conferma la rispondenza del bene alla normativa attuale vigente in Italia in materia di sicurezza, antinfortunistica ed igiene del lavoro;
- dichiara che il bene riporta la marcatura CE (D.Lgs. n. 626/94 e direttiva n. 392/89/CEE);
- dichiara che il manuale di istruzione redatto in italiano è stato consegnato unitamente alla dichiarazione autentica di conformità all'Utilizzatore;
- dichiara di impegnarsi a consegnare a Consel SpA copia autentica del manuale di istruzioni e della dichiarazione di conformità;
- dichiara che il bene concesso in locazione finanziaria è conforme alla relativa fattura emessa a carico della Consel SpA;
- prende atto che le azioni derivanti dal contratto di vendita del bene (escludendo da esse la risoluzione del contratto), sono state trasferite all'Utilizzatore, il quale pertanto potrà automaticamente esercitarle.
- se l'importo per completare il contratto è stato versato al Fornitore come anticipo del prezzo, il Fornitore autorizza Consel SpA al saldare la fattura relativa alla fornitura del contratto per un importo pari alla differenza tra fattura e anticipo, e rinuncia ad ogni azione di risarcimento nei confronti della Consel SpA, che non risulta quindi responsabile in alcun modo.

X TIMBRO E FIRMA
DEL FORNITORE

L'Utilizzatore:

- Dichiara di aver ricevuto il bene sopra descritto;
- dichiara di aver ricevuto e di tenere a disposizione il manuale di istruzione redatto in italiano e la dichiarazione di conformità;
- dichiara che il bene riporta la marcatura CE (D.Lgs. n. 626/94 e direttiva n. 392/89/CEE);
- conferma che il bene corrisponde a quanto indicato nel contratto di locazione e non presenta alterazioni o difetti, lo valuta adatto all'uso per il quale lo ha ricevuto in locazione e ritiene esatti e conformi i canoni di locazione stabiliti;
- dichiara di essere responsabile dell'uso corretto del bene e della sua manutenzione secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.
- se l'importo da versare per completare il contratto è stato versato al Fornitore come anticipo del prezzo, l'Utilizzatore autorizza Consel SpA ad emettere fattura di importo uguale all'anticipo versato al Fornitore, rinunciando ad ogni azione di risarcimento nei confronti della Consel SpA, che non risulta quindi responsabile in alcun modo.

X TIMBRO E FIRMA
DELL'UTILIZZATORE